Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Lunedì, 9 aprile — Numero 83

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno	L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	60

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA* (*L. 60*) *per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) *della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Sua Maestà il Re, su proposta del ministro dell'interno, dopo il parere della Commissione istituita con R. decreto 30 aprile 1851, nell'udienza del 29 marzo 1923, ha fregiato con la medaglia di bronzo al valor civile la persona sotto nominata, in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo sotto indicati:

Geete Steen, il 28 agosto 1922, in Malcesine (Verona), accortosi che una signora era accidentalmente caduta nelle acque del lago di Garda e stava per annegare, con generoso impulso, vestito com'era, slanciavasi in suo soccorso riuscendo, con suo pericolo, a trarla in salvo alla riva.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1882, relativo al riconoscimento dei servizi pregovernativi degli insegnanti dei Regi Istituti nautici.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge n. 1601, in data 3 dicembre 1922 che conferisce i pieni poteri al Governo del Re;

Vista la legge 6 agosto 1893, n 456;

Vista la legge 8 aprile 1906, n. 142;

Vista la legge 16 luglio 1914, n. 679;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086;

Visto il Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della marina, di concerto col Ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I capi d'Istituto e gli insegnanti di ruolo dei Regi Istituti nautici che, anteriormente alla nomina ad impiego stabile, abbiano prestato prima dell'applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, servizio continuativo per almeno un anno scolastico, in qualità di incaricati fuori ruolo, nelle scuole medie o normali potranno chiedere il riconoscimento del servizio prestato, ai fini del conseguimento del diritto a pensione o indennità in base al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 ed al R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970.

I capi d'Istituto e gli insegnanti che si avvarranno di tale facoltà saranno sottoposti ad una ritenuta straordinaria pari a quella stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, commisurata allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti e da versarsi entro i termini perentori e le modalità che saranno stabilite n l nuovo regolamento che deve essere emanato in esecuzione del detto R. decreto e della legge 21 agosto 1921, numero 1144.

Art. 2.

La disposizione dell'art. 1 della legge 6 agosto 1893, n. 456, è estesa a tutti i capi d'Istituto, insegnanti e salariati di ruolo dei RR. Istituti nautici comunque sia successivamente avvenuto il loro passaggio in servizio governativo, ed ancorchè le scuole cui appartenevano fossero mantenute da Enti morali.

Qualora le Provincie, i Comuni o gli Enti morali che mantenevano le predette scuole non avessero ordinamenti propri per le pensioni o anche avendoli, non avessero sottoposti i predetti impiegati all'obbligo del rilascio delle quote di stipendio ai fini della pensione, gli impiegati che chiedano il riconoscimento degli anni di servizio pregovernativo saranno sottoposti ad una ritenuta pari a quella determinata dal 2° comma dell'articolo precedente.

Art. 3.

Per i capi d'Istituto e gli insegnanti dei R. Istituti nautici sono computati come utili, agli effetti dello stipendio e della carriera, gli anni di servizio di ruolo prestati:

a) come ispettore per le scuole medie e normali;

b) come Regi provveditori agli studi;

c) come insegnante nella R. Accademia navale;

d) come assistenti nelle Regie Università, negli Istituti governativi di istruzione superiore e nella Regia Accademia navale;

e) come appartenenti al personale educativo direttivo dei Convitti nazionali;

f) come insegnante in scuole medie e normali pareggiate.

Il computo di tali anni, ai fini dello stipendio e della successiva carriera, verrà operato all'atto della promozione al grado di ordinario per gli insegnanti, e di effettivo per i capi d'Istituto.

Art. 4.

Per la determinazione dello stipendio e della carriera degli attuali capi d'Istituto ed insegnanti dei RR. Istituti nautici, oltre i servizi indicati nel precedente articolo, è computato come utile il servizio prestato prima dell'applicazione della legge 8 aprile 1906, n 142, in qualità di incaricato fuori ruolo per almeno un intero anno scolastico.

Il numero degli anni di servizio riconosciuto per effetto di tale disposizione non può essere superiore a dieci.

Non si computano le frazioni di un anno.

Art. 5.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio le variazioni necessarie per la esecuzione del presente decreto che avrà effetto dalla

data con la quale andò in vigore il R. decreto 9 maggio 1920, n. 749.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE

Per il presidente del Consiglio, il Ministro delegato:
TEOFILO ROSSI.

THAON DI REVEL.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 637, col quale si stabiliscono le norme per la costituzione ed il funzionamento della Commissione censuaria centrale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, colla quale il Governo del Re è autorizzato a riordinare il sistema tributario;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17 col quale fu disposta la revisione generale degli estimi catastali;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 231, col quale venne, fra l'altro soppressa la Commissione censuaria centrale con riserva di ricostituzione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La Commissione censuaria centrale è composta di 12 membri effettivi e di 3 supplenti, nominati dal Ministro delle finanze.

La Commissione risiede presso il Ministero delle finanze ed è presieduta dal Ministro o dal vice presidente da lui nominato fra i membri effettivi.

Il direttore generale del Catasto, o in caso di assenza un funzionario da lui designato, ha facoltà d'intervenire alle sedute della Commissione e di prendere parte alle discussioni senza diritto di voto.

L'Ufficio di membro della Commissione censuaria centrale è gratuito. Spettano soltanto ai membri della Commissione che non risiedono a Roma, le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura che sarà stabilita dal Ministro.

Le indennità stesse di viaggio e di soggiorno spettano a tutti i Commissari per ogni giorno di permanenza fuori di Roma per incarichi speciali dipendenti dal compito affidato alla Commissione.

Art. 2.

La Commissione censuaria centrale, giusta le norme stabilite per la pubblicazione delle tariffe d'estimo e dei dati catastali, e per la trattazione dei relativi reclami, decide:

a) sui reclami e sulle osservazioni delle Commissioni comunali e provinciali, e sulle osservazioni e proposte dell'Ufficio generale del Catasto intorno alla qualificazione, alla classificazione ed alle tariffe e stabilisce le tariffe stesse per tutti i Comuni del Regno;

b) sui reclami dell'Amministrazione catastale e delle Commissioni provinciali ed anche delle minoranze di queste per erroneità di criteri seguiti in singoli Comuni o in determinate zone nell'esecuzione del classamento;

c) sui reclami dei possessori ed Enti interessati, delle Commissioni censuarie e dell'Amministrazione catastale, per violazione di legge e per questioni di massima. È in facoltà della Commissione centrale anche il decidere sul merito delle questioni che hanno dato luogo a tali reclami, quando sorga conflitto di giurisdizione fra diverse Commissioni provinciali, ed in altri casi speciali a giudizio della stessa Commissione centrale.

La Commissione centrale inoltre, sopra richiesta del Ministro e dell'Ufficio generale del catasto dà parere:

a) sui metodi di rilevamento e sui limiti delle tolleranze da ammettersi nelle triangolazioni e nei rilevamenti particellari;

b) sulle scale da adottarsi nella costruzione delle mappe;

c) sulle istruzioni da darsi circa i criteri e i procedimenti che si debbono seguire nelle operazioni di qualificazione, di classificazione e di classamento e nella formazione delle tariffe;

d) e, in generale, sulle istruzioni di massima relative alla formazione ed alla pubblicazione del catasto;

e) sulle norme da prescriversi per la conservazione del nuovo catasto e degli atti relativi, e per la determinazione dei suoi effetti giuridici;

f) sulle richieste delle Provincie per l'acceleramento delle operazioni catastali, sul tempo in cui possono essere compiute, sui preventivi delle spese all'uopo necessarie, e sui reclami delle Provincie a catasto accelerato contro gli aumenti di spesa e di tempo per il compimento delle operazioni;

g) sopra qualsiasi altra questione concernente la formazione e la conservazione del catasto, e sopra ogni altro affare tecnico od amministrativo sul quale il Ministro o il direttore generale credessero opportuno di interpellarla.

Spetta alla Commissione centrale fissare un termine perentorio alle Commissioni censuarie provinciali quando queste non provvedono sollecitamente all'esame dei

recla i concernenti i dati catastali risultanti dal classamento ed all'esame delle tariffe e dei relativi reclami.

Infine la Commissione centrale compie tutti gli altri incarichi che il Ministro creda di affidarle in rapporto alle operazioni catastali di qualsiasi genere

Art. 3.

Il presidente della Commissione, e per esso il vice presidente che lo sostituisce a tutti gli effetti, dirige i lavori, firma la corrispondenza, presiede le adunanze e cura l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione stessa, in quanto a lei spetta.

Art. 4.

Non possono far parte contemporaneamente della Commissione centrale ascendenti e discendenti, suocero e genero e più fratelli.

I membri della Commissione centrale non possono appartenere ad alcuna altra Commissione censuaria. Se chiamati a far parte di altre Commissioni hanno diritto di scelta, e debbono informarne la presidenza della centrale dichiarando per quale Commissione intendono optare.

I periti catastali non possono far parte della Commissione centrale.

Art. 5.

I commissari durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

La presidenza comunica al Ministero delle finanze le vacanze che si verificano nella Commissione per cessazione, per dimissione o per morte, e provoca la nomina dei nuovi commissari.

Art. 6

La Commissione censuaria centrale non può deliberare se non sono presenti sei membri effettivi o supplenti, oltre il presidente od il vice presidente.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità si astiene il più giovane dei commissari che non sia relatore.

I commissari supplenti devono intervenire alle adunanze sia per tenersi in corrente sull'andamento delle operazioni, sia per fornire schiarimenti e coadiuvare la Commissione nei suoi lavori. Essi votano in assenza di qualunque fra i commissari effettivi anche quando i commissari effettivi presenti siano più di sei.

I membri della Commissione debbono astenersi dal prender parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio o quello dei loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, coniuge, suocero e genero; altrimenti le deliberazioni stesse sono nulle. Possono però assistere o prendere parte alle discussioni che vi si riferiscono, ma non possono esserne relatori.

Di tutte le adunanze della Commissione censuaria centrale saranno compilati i processi verbali.

Art. 7.

Alla dipendenza della presidenza della Commissione sono posti il Collegio dei periti catastali e la segreteria.

Il Collegio dei periti è composto di un ingegnere capo, colle funzioni di capo del Collegio, e di quel numero di tecnici che potrà essere richiesto dalle esigenze del servizio.

La segreteria è composta di uno o più segretari.

All'uno ed all'altra è aggregato il personale d'ordine necessario.

I funzionari componenti il Collegio dei periti e la segreteria vengono destinati a tale ufficio e ne vengono esonerati con decreto Ministeriale sentito il direttore generale del catasto ed il vice presidente della Commissione.

E' fatto assoluto divieto al Collegio dei periti ed alla segreteria di comunicare, senza esplicito consenso della presidenza, qualunque atto, documento o decisione della Commissione, a chi non faccia parte della Commissione medesima.

Art. 8.

I locali, mobili, oggetti di cancelleria, stampati e quanto occorra per la Commissione e la segreteria, sono provveduti, sopra richiesta della presidenza, dall'ufficio generale del catasto.

Art. 9.

La Commissione censuaria centrale corrisponde direttamente tanto con l'Ufficio generale del catasto, quanto con gli Uffici esterni del catasto, con le Commissioni provinciali e comunali, e con qualunque altra autorità od ufficio.

Però le decisioni definitive della Commissione sono sempre comunicate pel tramite dell'Ufficio generale del catasto.

Si comunicano anche all'Ufficio generale medesimo le decisioni di massima prese dalla Commissione centrale in qualunque stadio dei suoi lavori.

Art. 10

I delegati della Commissione censuaria centrale, per avere accesso alle private proprietà nell'adempimento dei loro uffici, devono essere muniti di un certificato rilasciato dal presidente o dal vice presidente della Commissione medesima.

Art. 11.

Le note delle competenze ai commissari per l'intervento alle adunanze e le tabelle delle indennità dovuti ai commissari stessi ed al personale della segreteria per le missioni, sono approvate dal vice presidente, liquidate dalla segreteria e trasmesse alla Dire-

zione generale del catasto per le disposizioni di pagamento.

Art. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Il Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto del quale sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 652, che reca norme per il rimborso delle spese di viaggio in occasione di missioni al personale postale telegrafico e telefonico.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il Regio decreto 14 settembre 1862, n. 840;

Veduto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, che stabilisce, in caso di missione, la indennità per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno al personale civile dello Stato, sia di ruolo che straordinario, avventizio, o assimilato e agli ufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza e degli altri corpi militarizzati;

Veduto il decreto-legge del 20 febbraio 1921, recante modificazioni al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Veduto l'art. 17 del T. U. delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il limite degli stipendi fissato dal comma I dell'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 e dall'art. 2 del R. decreto-legge n. 221 del 20 febbraio 1921 è abrogato per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio, in occasione di missioni, al personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 2.

E' concesso di viaggiare in prima classe, sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica in pubblico servizio, soltanto ai funzionari della detta Amministrazione quando si devono recare in missione, se hanno il grado non inferiore a quello di capo sezione.

Agli impiegati dei gradi inferiori sono rimborsate le spese di viaggio in seconda classe, ed al personale subalterno, quelle di terza classe.

Se il viaggio debba compiersi su percorsi serviti esclusivamente da mezzi di locomozione con due classi, è concesso il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe anche a coloro cui compete normalmente la terza.

Art. 3.

Quando il viaggio sia effettuato in una classe inferiore a quella autorizzata il rimborso deve essere limitato alle spese effettivamente sostenute.

Art. 4.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
COLONNA DI CESARO'.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 marzo 1923, n. 658, che provvede per la continuazione della erogazione, in regime transitorio, dei sussidi di disoccupazione nelle nuove provincie.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1922, n. 209, che estende ai territori annessi la legislazione vigente nel Regno sul collocamento e sulla disoccupazione;

Visto il R. decreto 31 agosto 1921, n. 1269, relativo alla sistemazione amministrativa per le nuove provincie;

Considerata la necessità di fornire i mezzi per continuare l'erogazione dei sussidi ai disoccupati nelle

nuove provincie, i quali non abbiano raggiunto i 24 versamenti quindicinali per aver diritto al sussidio in regime assicurativo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al pagamento dei sussidi di cui all'art 9 del R. D. 5 febbraio 1922, n. 209, dopo esauriti i fondi di cui all'art. 10 del R. decreto medesimo, sarà provveduto con i residui della gestione dei sussidi di disoccupazione a carico dello Stato previsti dai decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670; 24 luglio 1917, n. 1185; 17 novembre 1918, n. 1698; 17 novembre 1918, n. 1911; 5 gennaio 1919, n. 6; 9 febbraio 1919, n. 212, nonchè dai Regi decreti 7 settembre 1919, n. 1679, e 6 aprile 1920, n. 409, e dai decreti-legge 7 giugno 1920, n. 823; 19 ottobre 1919, n. 2214; 30 gennaio 1921, n. 39; 17 luglio 1921, n. 956, e dalla legge 15 febbraio 1923, n. 483

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
CAVAZZONI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Relazione e Regio decreto 11 marzo 1923, n. 660, che autorizza una 26ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1922-923, stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro.

elazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re in udienza dell'11 marzo 1923, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 825.100 occorrenti a vari Ministeri.

SIRE!

Le disponibilità di fondi nei bilanci di talune Amministrazioni centrali non sono sufficienti per sopperire ad urgenti necessità di recente manifestatesi.

Il Consiglio dei ministri, allo scopo di assicurare il regolare funzionamento dei servizi cui le nuove necessità si riferiscono, ha deliberato di provvedere, ai sensi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, con prelevamento della occorrente somma per complessive L. 825.100 dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro.

Tale somma è da ripartirsi fra i bilanci dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto e dell'istruzione pubblica come appresso:

Ministero delle finanze:

L. 10.000 per lavori da eseguirsi nel palazzo delle finanze per adattamento di alcuni locali ad abitazione del comandante generale della Regia guardia di finanza.

Ministero degli affari di culto:

L. 331.100 per pagamento di lavori di costruzione di una strada di accesso al Sanatorio criminale di Montesarchio.

Ministero dell'istruzione pubblica:

L. 94.000 per urgenti lavori di sistemazione della sede universitaria di Modena.

L. 50.000 per contributo nelle spese occorse per la Mostra della pittura italiana del'600 e del'700 in Firenze.

L. 340.000 per lavori di riparazione urgente al palazzo universitario di Sassari.

Lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra autorizza il prelevamento come sopra deliberato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 16.552.030, rimane disponibile la somma di L. 3.447.970;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, è autorizzata una 26ª prelevazione della somma di lire ottocentoventicinquemilacento (L. 825.100) da portarsi in aumento, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. ?. Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, ecc. . . . . 10.000 —

Ministero della giustizia e degli affari di culto:

Cap. n. 38-XIX. Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari . . . . 331.100 —

Ministero dell'istruzione pubblica:

Cap. n. 150-*ter* (di nuova istituzione). R. Università di Modena - Spese per urgenti lavori di riparazione al palazzo universitario . .	91.000 —
Cap. n. 151-*bis* (di nuova istituzione). Contributo dello Stato nelle spese per la Mostra della pittura italiana dei secoli XVII e XVIII in Firenze	50.000 —
Cap. n. 160-IV (di nuova istituzione). R. Università di Sassari - Spese per urgenti lavori di riparazione al palazzo universitario . . .	310.000 —
	825.100 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione e Regio decreto 11 marzo 1923, n. 661, che autorizza una 27ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1922-923, stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza dell'11 marzo 1923, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 240.000 occorrenti a vari Ministeri.

SIRE!

Allo scopo di provvedere a necessità indilazionabili manifestatesi presso talune Amministrazioni, e per le quali risultano insufficienti le disponibilità già autorizzate sui rispettivi bilanci, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere l'occorrente somma di L. 240.000 al fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, da ripartirsi come segue:

Ministero del tesoro:

L. 60.000 per spese casuali per la presidenza del Consiglio dei ministri.

L. 90.000 per spese d'ufficio della presidenza medesima.

L. 20.000 per assegni e compensi ai componenti il Collegio arbitrale per le controversie dipendenti da contratti stipulati durante la guerra.

Ministero delle finanze:

L. 20.000 per spese di arredamento dell'alloggio privato del comandante generale della guardia di finanza.

Ministero dell'industria:

L. 50.000 per contributo nelle spese sostenute dalla Delegazione italiana dei sindaci e presidenti di Camere di commercio per la visita in Inghilterra.

Il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra lo schema di decreto che autorizza il prelevamento come sopra deliberato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20 000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 17.377.130, rimane disponibile la somma di L. 2.622.870;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923, è autorizzata una 27ª prelevazione nella somma di lire duecentoquarantamila (L. 240.000) da assegnarsi, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero del tesoro.

Cap. n. 55. Spese per l'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri	90.000 —
Cap. n. 53. Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei ministri	60.000 —
Cap. n. 307 (aggiunto). Assegni e compensi per lavori prestati nell'interesse del Collegio arbitrale di cui all'art. 5 del D. L. 17 gennaio 1918, n. 1698, ecc.	20.000 —

Ministero delle finanze.

Cap. n. 2. Spese d'ufficio	20.000 —

Ministero dell'industria e del commercio.

Cap. n. 77-IV (di nuova istituzione). Contributo nelle spese sostenute dalla Delegazione italiana di sindaci e presidenti di Camere di commercio per la visita in Inghilterra	50.000 —
	240.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 663, che estende alle nuove Provincie tutte le disposizioni vigenti nel Regno in materia di monete metalliche e di biglietti di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 settembre 1920, n. 1322, che autorizza il Governo a dare piena ed intiera esecuzione al Trattato di pace concluso a San Germano il 10 settembre 1919;

Veduta la legge 19 settembre 1920, n. 1778, che approva il Trattato concluso a Rapallo il 12 novembre 1920;

Veduta la legislazione in materia monetaria e di circolazione dei biglietti di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estesi alle nuove Provincie la legge 24 agosto 1862, n. 788, sulla unificazione del sistema monetario ed il R. decreto 21 febbraio 1894, n. 50, convertito nella legge 22 luglio 1894, n. 339, circa i biglietti di Stato, nonchè tutte le altre disposizioni vigenti nel Regno in materia di monete metalliche e di biglietti di Stato.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 febbraio 1923, n. 664, contenente disposizioni per gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 29 luglio 1909, n. 664, che approva il regolamento per il conferimento della abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Veduto il Nostro decreto 31 agosto 1910, n 821, in cui sono annoverati i sistemi secondo i quali, a giudizio della Commissione centrale per la stenografia si possono rilasciare diplomi con valore legale;

Veduto il R. decreto 7 dicembre 1913, n. 1442, con cui sono estesi al sistema Meschini gli effetti legali riconosciuti agli altri sistemi di stenografia;

Ritenuta l'opportunità di modificare alcune disposizioni stabilite dai sopracitati Nostri decreti;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la industria e il commercio e la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al 2° e 3° comma dell'art. 3 del R. D. 31 agosto 1910, n. 821, dovrà sostituirsi il seguente:

« Gli esami saranno dati secondo i sistemi legalmente riconosciuti ».

Al 4° comma del medesimo articolo, che rimane invariato, dovrà aggiungersi il seguente:

« Qualora ad una delle suddette sedi pervenissero meno di tre domande di aspiranti al diploma per uno dei sistemi ammessi, i Ministeri della pubblica istruzione o dell'industria e commercio, potranno disporre che gli aspiranti stessi siano raggruppati in altre sedi ».

Art. 2.

Alla lettera *b*) dell'art. 4 del R. D. sopra citato dovrà sostituirsi la seguente dizione:

« Di due cultori di stenografia abilitati all'insegnamento del sistema prescelto dal candidato ».

E' soppresso il 2° comma del detto articolo 4.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.
GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 667, che apporta una modificazione alle disposizioni transitorie stabilite dal decreto relativo all'ordinamento dell'esercito.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, e successive modificazioni;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comma c) del titolo IX delle disposizioni esecutive e transitorie del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

c) assumeranno il grado di generale di divisione i rimanenti tenenti generali ed i maggiori generali che siano più anziani del meno anziano dei maggiori generali in servizio attivo permanente investiti del comando di divisione alla data del 1° febbraio 1923.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DIAZ.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 668, che sopprime l'ufficio centrale idrografico e quello per l'applicazione della trazione elettrica sulle ferrovie esercitate dallo Stato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1919, concernente l'istituzione presso il Consiglio superiore delle acque di un ufficio tecnico centrale idrografico con lo incarico di promuovere e coordinare gli studi e le osservazioni idrografiche e meteoroloriche da compiersi dalle singole sezioni;

Vsto l'art. 10 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 597, concernente l'applicazione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visto il decreto Reale 31 dicembre 1922, n. 1809, concernente la riforma dei servizi nel Ministero dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppresso l'ufficio centrale idrografico istituito col D. L. 21 giugno 1919, presso il Consiglio superiore delle acque con l'incarico di promuovere e coordinare gli studi e le osservazioni idrografiche e meteorologiche da compiersi dalle singole sezioni.

Le attribuzioni finora affidate al detto ufficio sono deferite al Comitato permanente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

E' soppresso l'ufficio che nel Ministero dei lavori pubblici provvede all'adempimento delle attribuzioni stabilite dal succitato decreto Reale 2 maggio 1920, n. 597, per l'applicazione della trazione elettrica sulle ferrovie esercitate dallo Stato.

Le attribuzioni finora affidate al detto ufficio passano alle singole Direzioni generali del Ministero dei lavori pubblici, all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili ed alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, secondo la rispettiva competenza, per quanto attiene a funzioni di amministrazione attiva, e al Comitato permanente del Consiglio superiore dei lavori pubblici per quanto si riferisce a studi e ricerche.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
CARNAZZA.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 679, concernente la regificazione delle scuole medie del comune di Trieste

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con il Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1922 sono regificate le scuole medie del comune di Trieste, e cioè: i ginnasi-licei "Dante Alighieri" e "Francesco Petrarca"; le scuole tecniche ed Istituti tecnici "Galileo Galilei" e "Leonardo da Vinci"; i licei femminili di cultura "Giosuè Carducci" con l'annessa scuola normale, e "Riccardo Pittèri".

Art. 2.

Il Comune provvede al personale di segreteria, ai macchinisti e al personale di servizio per le scuole tecniche, gli Istituti tecnici e i licei femminili di cultura; fornisce allo Stato i locati necessari, compreso l'arredamento, per tutte le scuole indicate nell'articolo precedente ed assume i relativi oneri per la manutenzione, l'illuminazione, l'acqua e il riscaldamento.

Il materiale scientifico ora esistente nelle scuole suddette passa allo Stato.

Art. 3.

Lo Stato assume in servizio il personale insegnante effettivo, addetto alle scuole sopraindicate, e del personale subalterno, quello addetto ai ginnasi-licei, applicando ad esso il trattamento stabilito per il personale delle scuole medie governative delle nuove Provincie all'atto dell'assimilazione.

L'assunzione in servizio del personale insegnante nominato successivamente al 1° agosto 1914 sarà definitiva soltanto dopo che il Ministero della istruzione pubblica avrà riconosciuta la perfetta regolarità delle nomine da parte del Comune e accertata l'idoneità di esso personale mediante ispezione.

È conservata, a titolo di assegno personale la differenza fra gli emolumenti finora percepiti al netto, a norma delle disposizioni vigenti nel comune di Trieste, e quelli al netto risultanti dalla applicazione delle norme indicate nel comma primo del presente articolo. Tale differenza sarà assorbita negli ulteriori aumenti concessi con l'avanzamento di carriera.

Art. 4.

I supplenti presentemente in servizio che alla data del 1° gennaio 1919 erano addetti alle scuole medie indicate all'art. 1° o che furono volontari di guerra nell'esercito nazionale avranno il trattamento giuridico ed economico stabilito in sede di assimilazione per i supplenti stabili delle scuole governative delle nuove provincie del Regno.

I supplenti assunti successivamente e non oltre l'anno scolastico 1919-920 saranno, come i suppenti delle scuole medie governative delle nuove provincie, ammessi a far valere i loro titoli per la sistemazione in ruolo.

Agli altri supplenti presentemente in carica, che abbiano prestato lodevole servizio, sarà dato, a parità di condizioni, titolo di preferenza nel conferimento di incarichi nelle scuole medie di Trieste.

Art. 5.

Il Governo ha facoltà di trasformare e di fondere le scuole regificate ai sensi del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
GENTILE.
DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 febbraio 1923, n. 680, che istituisce la tassa di ingresso per il Museo degli argenti di palazzo Pitti di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'ingresso al R. Museo degli argenti e delle gemme nel Palazzo Pitti in Firenze sarà pagata la tassa di lire due dagli adulti e di lire una dai fanciulli di età inferiore ai dodici anni.

L'ingresso sarà gratuito la domenica.

Art. 2.

In relazione ai maggiori proventi che derivano all'Erario dalla tassa di cui sopra, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio 1923-924, una maggiore assegnazione di lire centocinquantamila (L. 150.000) che sarà ripartita con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con quello della pubblica istruzione, fra i diversi capitoli destinati ai servizi delle antichità e belle arti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
GENTILE.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 febbraio 1923, n. 681, che aumenta la tassa d'ingresso negli Istituti di antichità e d'arte.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa d'ingresso per i sottonotati Istituti di antichità e d'arte è elevata nel modo seguente:

Firenze — Cappelle Medicee, adulti da L. 2,00 a L. 3, ragazzi da L. 1,00 a L. 1,50.
Firenze — Galleria Palatina, id. da L. 2.00 a L. 3, id. da L. 1,00 a L. 1,50.
Firenze — Galleria degli Uffizi, id. da L. 2,00 a L. 4, id. da L. 1.00 L. 2,00.
Firenze — Museo Nazionale, id. da L. 2,00 a L. 3, id. da L. 1,00 a L. 1,50.
Firenze — Museo di San Marco, id. da L. 2,00 a L. 3, id. da L. 1,00 a L. 1,50.
Milano — Pinacoteca di Brera, id. da L. 2,00 a L. 3, id. da L. 1,00 a L. 1,50.
Napoli — Museo nazionale, id. da L. 2,00 a L. 4, id. da L. 1,00 a L. 2,00.
Napoli — Museo nazionale San Martino, id. da L. 2,00 a L. 3, id. da L. 1,00 a L. 1,50.
Palermo — Museo nazionale, id. da L. 2,00 a L. 3, id. da L. 1,00 a L. 1,50.
Pavia — Certosa, id. da L. 2,60 a L. 4, id. da L. 1,30 a L. 2,00.
Pompei — Scavi, id. da L. 5,00 a L. 6, id. da L. 2,50 a L. 3,00.
Roma — Castel Sant'Angelo, id. da L. 2,00 a L. 3, id. da L. 1,00 a L. 1,50.
Roma — Foro Romano e Palatino, id. da L. 4,00 a L. 5, id. da L. 2,00 a L. 2,50.
Roma — Museo e Galleria Borghese, id. da L. 2,00 a L. 3, id. da L. 1,00 a L. 1,50.
Roma — Museo nazionale romano, id. da L. 2,00 a L. 3, id. da L. 1,00 a L. 1,50.
Roma — Galleria nazionale arte moderna, id. da L. 2,00 a L. 3, id. da L. 1,00 a L. 1,50.
Siracusa — Museo archeologico, id. da L. 2,00 a L. 3, id. da L. 1,00 a L. 1,50.
Tivoli — Villa Adriana, id. da L. 2,00 a L. 3, id. da L. 1,00 a L. 1,50.
Venezia — Palazzo Ducale, id. da L. 4,00 a L. 5, id. da L. 2,00 a L. 2,50.
Venezia — Gallerie, id. da L. 2,00 a L. 3, id. da L. 1,00 a L. 1,50.

Art. 2.

In relazione ai maggiori proventi che derivano all'erario dalle nuove tasse è autorizzata sul bilancio passivo del Ministero dell'istruzione pubblica, a decorrere dall'esercizio 1923-924, una maggiore assegnazione di lire trecentoventicinquemila che sarà ripartita, con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con quello dell'istruzione pubblica, fra i diversi capitoli destinati ai servizi delle antichità e belle arti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
GENTILE.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 683, contenente norme per l'esonero e il trattamento di quiescenza dei professori universitarii, dei soprintendenti e direttori per le antichità e belle arti e dei capi d'Istituto e professori delle RR. scuole medie e normali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'art. 7 del Nostro decreto 25 gennaio 1923, n. 87;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro il 31 dicembre 1923 saranno dispensati dal servizio, udito il Consiglio dei ministri, i professori straordinari ed ordinari delle RR. Università e dei RR. Istituti di istruzione superiore e i direttori e vice-direttori di Istituti scientifici, annessi alle Università od autonomi, i quali si trovino in una delle condizioni seguenti:

a) di non poter più adempiere con efficacia al loro ufficio;

b) di aver dimostrata scarsa assiduità e diligenza nell'insegnamento, o di aver contravvenuto abitualmente agli altri obblighi di legge;

c) di aver esercitato le proprie funzioni in modo da menomare la dignità del grado ovvero da demeritare la pubblica stima e fiducia nell'opera loro.

Art. 2.

La disposizione del precedente articolo si applica, altresì, ai soprintendenti e direttori per i monumenti, per gli scavi e musei archeologici, per le gallerie, musei medievali e moderni e gli oggetti d'arte.

Art. 3.

Entro il termine di cui all'art. 1 del presente decreto, i capi di Istituto e gli insegnanti delle scuole medie e normali aventi 40 anni di servizio o 65 anni di età saranno collocati a riposo.

I capi di Istituto e gli insegnanti delle scuole medie e normali che non siano riconosciuti abili al servizio

per motivi di salute o per incapacità e quelli che diano scarso rendimento di lavoro saranno dispensati dal servizio.

I capi di Istituto effettivi non ritenuti idonei all'ufficio direttivo, purchè idonei all'insegnamento, potranno essere restituiti all'ufficio d'insegnante ed ai ruoli di provenienza, con lo stipendio che avrebbero conseguito qualora non ne fossero usciti.

Art. 4.

Nel caso che si debba procedere a riduzione di organici ed in correlazione a tale riduzione, potranno essere dispensati dal servizio i capi di Istituto e gli insegnanti che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 1923, 40 anni di effettivo servizio ovvero 70 anni di età con almeno 20 anni di effettivo servizio.

Art. 5.

Attuati i collocamenti a riposo e le dispense dal servizio, di cui ai precedenti articoli, qualora il personale in servizio risulti ancora in eccedenza rispetto a eventuali nuove tabelle organiche, si dispenseranno altri capi di Istituto e altri insegnanti fino alla eliminazione dell'eccedenza.

Nel caso, di cui al precedente comma, coloro che appartengono al ruolo ridotto potranno ottenere il passaggio ad altro ruolo, nel quale siano posti vacanti e per il quale abbiano precedentemente conseguita la idoneità in concorso, o vi abbiano già appartenuto, salva sempre la facoltà di chiedere il ritorno al ruolo di provenienza, quando se ne verifichi la possibilità.

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, primo comma, del presente decreto, sono applicabili anche agli ispettori ed agli architetti del ruolo provinciale delle antichità e belle arti.

Art. 7.

Contro i provvedimenti di collocamento a riposo e di dispensa dal servizio è ammesso soltanto il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato per incompetenza o eccesso di potere.

Art. 8.

Agli insegnanti o funzionari contemplati nel presente decreto si applica la disposizione di cui all'art. 6 del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87, computandosi nel numero degli anni di servizio - quanto ai capi di Istituto ed agli insegnanti delle scuole medie e normali - anche quelli ritenuti utili agli effetti della carriera e della pensione in virtù del Regio decreto 9 maggio 1920, n. 749.

Art. 9.

I provvedimenti di cui agli articoli 3, secondo e terzo comma, 4 e 5 del presente decreto saranno adottati, previo parere di una Commissione composta di tre membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

Analoga Commissione di tre membri sarà nominata dal Ministro della pubblica istruzione per le proposte nei riguardi del personale di cui all'art. 6 del presente decreto.

I membri delle Commissioni predette godranno, oltrechè delle indennità di viaggio e di missione stabilite dalle norme vigenti, anche del gettone di presenza che compete ai membri della Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 10.

Entro il 30 giugno 1923 sarà provveduto alla revisione delle nomine nei ruoli degli insegnanti delle scuole medie governative e dei passaggi di ruolo, disposti con le norme eccezionali contenute nel decreto-legge Luogotenenziale 29 settembre 1918, n. 1566, nel decreto-legge Luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 615, e nel decreto-legge Luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 2590.

Le norme per la detta revisione e per i provvedimenti che ne dovranno derivare saranno fissati con decreto del Ministro dell'istruzione pubblica.

Art. 11.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
GENTILE.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 18 marzo 1923, n. 693, concernente l'esonero del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata, da Provincie o da Comuni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi 9 maggio 1912, n. 1447;
Vista la legge 14 luglio 1919, n. 835;
Visto il decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, numero 467;
Visto il decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltre ai casi previsti dalle vigenti disposizioni, le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna possono far luogo, per l'anno 1923, all'esonero definitivo dal servizio, previa autorizzazione del competente Circolo ferroviario d'ispezione, degli agenti stabili meno anziani che risultassero nella rispettiva qualifica in eccedenza rispetto al numero necessario per assicurare la regolarità e la sicurezza del servizio.

Al personale esonerato in base alle disposizioni di cui al precedente comma sarà accordata una indennità di buona uscita corrispondente a quindici giorni di stipendio o paga ultimi raggiunti, per ogni anno di servizio prestati e con un minimo di due mesi dello stipendio o paga medesima.

Art. 2.

In caso di riduzione di posti per limitazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dalla competente autorità, o di eccedenza di personale nelle rispettive qualifiche riconosciuta dal competente Circolo ferroviario a termini dell'articolo precedente, le aziende potranno, per l'anno 1923, in corrispondenza del numero degli agenti da esonerare definitivamente, assegnare a qualifiche del grado immediatamente inferiore compatibili con le loro attitudini e condizioni, agenti che vi abbiano prestato servizio, purchè in possesso dei requisiti prescritti.

Se in dipendenza dell'assegnazione di cui al comma precedente si verificherà un'eccedenza di personale nelle qualifiche di grado inferiore, gli agenti meno anziani per complessivo servizio nell'azienda dovranno essere assegnati al grado successivamente inferiore, purchè in possesso dei requisiti prescritti.

Nei casi di cambiamenti di qualifica a norma dei precedenti comma spetta all'agente il trattamento economico corrispondente alla sua anzianità nella nuova qualifica, tenendo conto del periodo trascorso nelle qualifiche di grado superiore.

Art. 3.

L'esonero per riduzione di posti, in dipendenza di limitazione e soppressione di servizi, o per eccedenza di personale, a termini dell'art. 1 del presente decreto, non si applica;

a) ai mutilati ed invalidi di guerra ed agli ex combattenti che siano stati feriti o decorati al valor militare o che abbiano prestato servizio per terra, per mare o per aria in zona di operazione presso reparti operanti, e, quanto ai militari addetti ai Comandi, che abbiano prestato servizio presso i Comandi mobilitati inferiori fino a quello di brigata compreso.

b) alle vedove di guerra che non abbiano contratto nuovo matrimonio, nonchè agli orfani di guerra ed alle sorelle nubili dei caduti in guerra che siano sostegno di famiglia.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
CARNAZZA.
CAVAZZONI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 9 aprile 1923, n. 719, che concede amnistia e indulto per reati comuni e militari.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta del Nostro guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze e con i ministri della guerra e della marina;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa amnistia:

a) per tutti i reati per i quali sia comminata, anche congiuntamente, una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ad un mese od una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire mille:

b) per il reato di duello previsto dagli articoli 237, 238, 239, n. 3, 241, 244 del Codice penale;

c) per tutti i reati di lesioni personali volontarie quando il fatto non abbia prodotto malattia od incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni o se l'una o l'altra non abbiano durato più di dieci giorni;

d) per il reato di lesioni personali colpose previsto nell'art. 375, n. 1 Codice penale;

e) per i reati contro la proprietà previsti nel titolo X, libro II del Codice penale, esclusi i reati contemplati negli articoli 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413 nn. 1, 2 e 3, 414, 415, 416, 421, 424 capoverso e 425 Codice stesso purchè il valore delle cose sottratte o l'importo del danno sia lievissimo.

Art. 2.

E' altresì concessa amnistia:

a) per i reati di cui agli articoli 464, 465, 468 Codice penale, 19 e 20 testo unico della legge di P. S. approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª), 2 e 3 della legge 2 luglio 1908, n. 319, nonchè per le contravvenzioni di cui all'art. 1 del R. decreto 13 settembre 1874, n. 2084 (che approva il testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative) in relazione al n. 50 della tabella allegato *F* alla legge 19 luglio 1880, n. 5536 (serie 2ª) e successive modificazioni, relative al porto di armi senza il pagamento della tassa annuale di licenza;

b) per le contravvenzioni previste nel Regio decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 13 che stabilisce penalità per le infrazioni al riposo festivo nelle aziende dei giornali, e detta norme per la determinazione del prezzo di abbonamento ai giornali stessi.

Per le contravvenzioni di porto d'armi senza licenza, a norma degli art. 464 e 465 del Codice penale e delle leggi sulle concessioni governative, l'amnistia non ha effetto se, entro tre mesi dalla data del presente decreto, non siano pagate le tasse dovute.

Art. 3.

L'amnistia concessa con i precedenti articoli 1 e 2 non si applica a coloro che, all'epoca del commesso reato, avessero riportato precedente condanna per delitto, ancorchè sia intervenuta amnistia o riabilitazione.

Art. 4.

Il termine stabilito col precedente decreto n. 1641 del 22 dicembre 1922 per il pagamento delle tasse dovute agli effetti dell'amnistia concessa con l'art. 3 n. 2 è prorogato fino a tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 5.

Fuori dei casi preveduti nei precedenti articoli sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori a tre mesi e le pene pecuniarie sole o congiunte a quelle restrittive, non superiori a lire mille e di altrettanto sono ridotte le pene superiori, inflitte o da infliggersi per qualsiasi reato ad eccezione:

a) dell'omicidio volontario, salvo il caso in cui vengano o siano state concesse, per tale reato, le diminuenti di cui agli articoli 47, 50 e 51 del Codice penale; 57, 255, 256 e 257 del Codice penale per l'esercito; 57, 279, 280 e 281 del Codice penale militare marittimo; b) delle contravvenzioni alla legge 21 agosto 1921, n. 1512, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

La misura della pena restrittiva della libertà personale e di quella pecuniaria per le quali è concesso l'indulto è doppia per i reati preveduti dalle leggi militari, se commessi da militari.

L'esclusione del condono è estesa, per i militari, ai reati di diserzione e tradimento.

L'indulto si ha come non concesso, quando chi ne ha beneficiato, commetta un delitto entro il termine di anni cinque. In questo caso si procede al cumulo delle pene a norma dell'articolo 76 del Codice penale.

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 5 del presente decreto non si applicano a coloro in confronto dei quali, all'epoca del commesso reato, era stato emesso provvedimento irrevocabile di sottoposizione alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza od alla ammonizione giudiziale, nè a coloro che avevano riportato più di una condanna per delitti contro le persone o la proprietà, contemplati dagli art. 364 al 370 incluso, 372 n. 1 e 2, 382, 383, 386, 391, 403, 404, 406 al 411 incluso, 413 al 416 incluso, 419, 421 capoversi 1°, 2° e 3°, 424 capoverso e 425 Codice penale, o dai corrispondenti articoli del Cod. penale per l'esercito e del Codice penale militare marittimo.

Art. 7

L'amnistia e l'indulto concessi con i precedenti articoli non si estendono alle leggi finanziarie, in quanto non siano ivi espressamente richiamate; e la loro applicazione e i loro effetti sono regolati dalle disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale

Art. 8.

Il condono concesso col R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1471, è esteso a tutte le mancanze disciplinari commesse fino alla data del presente decreto.

Art 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, ed avrà efficacia per i reati commessi fino alla sua data.

Esso è applicabile anche ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778. All'uopo, agli articoli del Codice penale e delle altre leggi speciali vigenti nel Regno, dei quali è fatta menzione nelle precedenti disposizioni, si intende sostituito il richiamo alle disposizioni corrispondenti delle leggi diverse, che fossero eventualmente in vigore nei territori medesimi al tempo in cui furono commessi i reati o fu pronunziata la sentenza di condanna.

In ogni caso, nella applicazione dell'amnistia e dell'indulto, dovrà aversi riguardo alle disposizioni più favorevoli all'imputato o condannato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
OVIGLIO.
DE STEFANI
DIAZ.
THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Classificazione e riordinamento di scuole.

N. 1582. Regio decreto 3 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, la R. scuola di arte applicata all'industria « Gentile Mazara » in Sulmona, viene classificata come scuola ad orario ridotto per falegnami, ebanisti ed arti edili ed assume la denominazione di R. scuola professionale Gentile Mazara.

N. 1881. Regio decreto 28 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, la Regia scuola di ceramica in Grottaglie viene riordinata come laboratorio-scuola per la ceramica ed assume la denominazione di Regio laboratorio-scuola per la ceramica.

Regio decreto concernente la nomina di un commissario per l'Amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919 n. 55, che approva il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti;

Veduto il Nostro decreto 3 giugno 1920, n. 700;

Ritenuto che l'attuale Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti è venuto a scadere per decorso di termine, ma che prima di procedere alla sua rinnovazione è necessario provvedere ad un sollecito riordinamento dell'Istituto, ai fini di renderlo più atto alle funzioni e allo scopo per i quali fu istituito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. avv. Igino Maria Magrini è nominato commissario per l'Amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per i combattenti, col compito di riorganizzare l'Amministrazione, di apportare al suo attuale indirizzo tutte le necessarie riforme nei limiti del citato regolamento legislativo e di proporre al Governo, non più tardi del 30 aprile p. v. gli ulteriori provvedimenti che possono mettere l'Opera in condizioni di servire ai fini per i quali essa fu istituita.

Art 2

Il detto commissario straordinario ha la rappresentanza giuridica dell'Ente e tutti i poteri che spettano al Consiglio di amministrazione, a norma del regolamento legislativo approvato con R. decreto 16 gennaio 1919, n. 55.

Art 3

Al commissario straordinario spetta una indennità giornaliera di lire cento (L. 100), la quale farà carico al bilancio dell'Opera nazionale per i combattenti.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
CAVAZZONI.
DE STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Smarrimento di ricevute (*3ª pubblicazione*). (El. n. 28).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3621 — **Data della ricevuta:** 18 gennaio 1923 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Intendenza di finanza di Torino — **Intestazione della ricevuta:** Bozzalla Carlo di Giovanni — **Titoli del debito pubblico** al portatore n. 6 — **Ammontare della rendita** L. 245 — **Consolidato** 3,50 % (1902) — **Decorrenza** 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — **Data della ricevuta:** 5 luglio 1922 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Intendenza di finanza di Genova — **Intestazione della ricevuta:** Saia Salvatore fu Loreto — **Titoli del Debito pubblico:** al portatore n. 6 — **Ammontare della rendita** L. 192,50 — **Consolidato** 3,50 % — **Decorrenza** omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2519 — **Data della ricevuta:** 15 marzo 1921 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Intendenza di finanza di Genova — **Intestazione della ricevuta:** Lorico Matteo fu Giovanni, per conto della Chiesa di Sant'Antonio Abbate (Monreale) — **Titoli del debito pubblico:** al portatore n. 2 — **Ammontare della rendita** L. 105 — **Consolidato** 5 % — **Decorrenza** 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2864 — **Data della ricevuta:** 26 gennaio 1923 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Intendenza di finanza di Napoli — **Intestazione della ricevuta:** De Luca Reginaldo di Roberto — **Titoli del debito pubblico** nominativi n. 1 — **Ammontare della rendita** L. 20 — **Consolidato** 5 % — **Decorrenza** 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — **Data della ricevuta:** 27 ottobre 1922 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** In-

tendenza di finanza di Forlì — Intestazione della ricevuta: Casadei Renato fu Paolo, per conto della Banca credito romagnolo in Forlì — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 7 — Ammontare della rendita L. 164,50 — Consolidato 3,50 % — Decorrenza 1° luglio 1922.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 10 marzo 1923.

Il direttore generale
GARBAZZI

* * *

Smarrimento di ricevute (3ª *pubblicazione*) (Elenco n. 27).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 — Data della ricevuta: 5 settembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione della ricevuta: Di Federico Giovanni di Sabatino — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 80 — Consolidato 5 %.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 235 — Data della ricevuta: 21 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione della ricevuta: Decio Tocchi fu Alessandro — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 861 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 236 — Data della ricevuta: 21 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione della ricevuta: Decio Tocchi fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 3 — Ammontare della rendita L. 105 — Consolidato 4,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 3 marzo 1923

Il direttore generale
GARBAZZI

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Direzione generale dell'agricoltura

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Rufina, Dicomano, Vicchio e Calenzano, in provincia di Firenze, ed essendo stati dichiarati sospetti di infezione fillosserica i comuni di Londa, Barberino di Mugello, Brozzi, Campi Bisenzio, e Cantagallo, parimenti in prov. di Firenze, sono state, con decreto del 6 aprile 1923, estese al territorio dei detti Comuni le norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 del T. U. 23 agosto 1917, n. 1471, e negli articoli 10 e 14 del relativo regolamento 13 giugno 1918, n. 1039, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 6 aprile 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	132 67	Dinari	—
Londra	93 91	Corone jugoslave	—
Svizzera	370 10	Belgio	114 37
Spagna	—	Olanda	7 88
Berlino	0 095	Pesos oro	16 80
Vienna	0 03	Pesos carta	7 40
Praga	59 75	New York	20 12

Oro 388 22

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	81 72	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	-	—
5 % netto	88 60	—

* * *

Corso medio dei cambi
del giorno 7 aprile 1923
(Art 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	133 50	Dinari	—
Londra	94 07	Corone jugoslave	—
Svizzera	369 81	Belgio	114 31
Spagna	—	Olanda	7 91
Berlino	0 096	Pesos oro	16 80
Vienna	0 03	Pesos carta	7 43
Praga	60 15	New York	20 10

Oro 387 83

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	81 73	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo		
5 % netto	88 43	

INSERZIONI

"A. R. S. A."

Società anonima riscaldamenti sanitari ed affini

Capitale sociale L. 1.000.000 - Versato L. 700.000

SEDE BOLOGNA

I signori azionisti sono invitati all'assemblea generale ordinaria che si terrà in Bologna nella sede sociale, via Rizzoli, n. 1, il giorno 7 maggio 1923, alle ore 14, in prima convocazione, e alle ore 15, in seconda convocazione, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio per l'esercizio 28 febbraio 1922, 28 febbraio 1923 e ripartizione degli utili.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
3. Compenso ai sindaci.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti per l'esercizio 28 febbraio 1923, 28 febbraio 1924.
5. Eventuali.

Il consigliere delegato
Attilio Pellini.

12728 — A pagamento.

NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI

Società anonima

SEDE IN FERRARA

Capitale L. 200.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale in via Fondobanchetto, n. 15, in Ferrara, alle ore 14, del 29 aprile 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci e bilancio dell'ultimo esercizio e provvedimenti relativi.
2. Relazione del Consiglio sull'esercizio in corso.
3. Dimissioni del Consiglio e nomina della nuova amministrazione.
4. Varie.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto alla sede della Società entro il 24 aprile 1923.

Il presidente.

12729 — A pagamento.

Laboratorio elettrotecnico ing. Luigi Magrini

Anonima

SEDE IN BERGAMO

Capitale sociale Lire 6.000.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria di seconda convocazione per il giorno 29 aprile 1923, alle ore 10, presso la sede sociale, via Maglio del Lotto, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e riparto utili.
3. Nomina di consiglieri, di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e determinazione del compenso ai sindaci effettivi.

Parte straordinaria:

1. Proposta di aumento del capitale sociale.
2. Proposta di modificazioni agli articoli 4 e 5 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno effettuarne il deposito non più tardi del 26 aprile 1923 presso la sede sociale e presso le seguenti Banche:

Piccolo credito bergamasco;
Banca mutua popolare;
Banca credito commerciale;
Banca bergamasca di depositi e conti correnti;
Credito italiano;
Banco S. Alessandro.

I possessori di azioni nominative non sono tenuti al deposito dei loro titoli, epperò potranno ritirare presso la sede sociale il biglietto di ammissione all'assemblea facendone analoga richiesta.

Bergamo, 5 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12736 — A pagamento.

Società anonima E. Frigerio e C.

Stabilimento per la lavorazione del legno - DESIO

Bilancio chiuso al 31 dicembre 1922

Passività.		
Capitale sociale	L.	196,000 —
Debiti verso fornitori	»	10,274 15
Debiti bancari	»	10,380 40
Totale	L.	216,654 55
Attività.		
Materia prima	L.	32,717 25
Magazzino prodotti	»	64,598 —
Scorte	»	5069 40
Utensili ed attrezzi	»	3753 55
Macchinario	»	27,855 —
Mobili d'ufficio, carte e stampati	»	1900 —
Terreno e spese d'istromento	»	19,391 —
Ratei attivi	»	945 —
Crediti	»	29,481 80
Perdita d'esercizio	»	30,942 55
Totale	L.	216,654 55

p. Il Consiglio d'amministrazione:
Il presidente
avv. Cianini.
Il consigliere delegato: dott. Giacomo Tosi.
Il consigliere direttore: Emilio Frigerio.

Il presente bilancio è conforme alla verità.

I sindaci
Mario Fiocchi — Emanuele Pirovano — Sala Giuseppe.

Presentato il 20 marzo 1923 ed inscritto al n. 181 reg. d'ordine, n. 999 reg. Società vol. 14 doc.ti 168. — Monza, 20 marzo 1923. — Il cancelliere: Filoni.

12733 — A pagamento.

Società unione fornaci

SEDE IN TREZZO SULL'ADDA

Capitale L. 136.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, pel giorno 28 aprile corrente, alle ore 10,30, in Milano, via Moscova n. 18, presso lo studio del signor notaio Colombo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Nomina del Collegio sindacale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno eseguire il deposito delle azioni presso la sede sociale entro il 24 corrente mese.

Occorrendo una seconda convocazione, questa viene fin d'ora fissata pel giorno 30 maggio, alle ore 11, nella stessa località.

I liquidatori.

12737 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA LAMA

Sede in Lugo di Romagna

Avviso di convocazione
di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria nella sede sociale in Lugo, via Tellarini, n. 15, pel giorno 29 aprile 1923, alle ore 14, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di 3 consiglieri scaduti per legge.
4. Nomina dei tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Parte straordinaria:

1. Proposta di anticipato scioglimento della Società e messa in liquidazione, ovvero di trasformazione e modificazione della Società.

Eventuale nomina di uno o tre liquidatori, determinazione dei loro poteri anche in riguardo alla conduzione dell'azienda durante la liquidazione.

2. Diverse.

Per partecipare all'assemblea gli azionisti devono depositare le azioni nella cassa sociale non più tardi del giorno 23 aprile 1923.

In mancanza di numero legale l'assemblea di seconda convocazione sarà tenuta il giorno di domenica 6 maggio, stesso luogo, stessa ora.

Lugo, 5 aprile 1923.

Il consigliere delegato
Ghetti Leopoldo.

12718 — A pagamento.

Consorzio ligure di fabbricanti calce idraulica e prodotti affini

In liquidazione

Avviso di convocazione di assemblea

I soci del Consorzio suddetto sono convocati in assemblea generale ordinaria che si terrà in Genova, via San Lorenzo n. 15, int. 5, per il giorno 29 aprile 1923, alle ore 10 in prima convocazione, e per il giorno 6 maggio alle ore 10 in seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori.
2. Bilancio di liquidazione al 28 febbraio 1923.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
4. Pratiche varie.

I liquidatori.

12750 — A pagamento.

Società italiana di estratti concianti e coloranti

ANONIMA

Capitale L. 475.000 interamente versato

SEDE IN GENOVA

Opificio in Villafranca Lunigiana

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 1923, alle ore 15, nella sede sociale in Genova, via Caffaro n. 1 int. 8-A, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 1922.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione
3. Relazione dei sindaci
4. Deliberazioni sul bilancio e sull'erogazione degli utili.
5. Nomina di due amministratori.
6. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti e determinazione della loro retribuzione

Il Consiglio d'amministrazione.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la Cassa sociale o presso la locale sede del Credito italiano, entro il giorno 26 corrente.

Genova, 5 aprile 1923.

12751 — A pagamento

Società anonima "La Fidente,,

PALERMO

Capitale versato L. 100.000

L'assemblea generale dei soci è convocata per il giorno 25 aprile 1923, alle ore 16, nella sede di Corso Tukory n. 366, col seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione del bilancio del 1922.
2. Elezione dei sindaci.
3. Comunicazioni eventuali del Consiglio.

Palermo, 5 aprile 1923.

Il presidente
sac. Vito Graziano.

12754 — A pagamento.

La Riassicurazione Internazionale

Società anonima italiana di riassicurazioni generali

Capitale sociale L. 20.000.000 (versato quattro decimi)

Direzione generale: — MILANO
Via Monte Napoleone, 23 A

In liquidazione

Conformemente al disposto dell'art. 7 dello statuto sociale, e in seguito alle risultanze del bilancio 1922, è stato deciso un nuovo richiamo di capitale e precisamente L. 3.000.000 corrispondenti a un decimo e mezzo del capitale sottoscritto, e cioè L. 150 per ciascuna azione, da versarsi in 3 rate eguali di cui una al 15 maggio 1923, la seconda al 31 luglio 1923 e la terza al 31 ottobre 1923.

I signori azionisti sono invitati ad effettuare i versamenti non oltre le epoche sopraindicate presso la Banca commerciale italiana di Milano (Piazza della Scala).

I liquidatori
Fenzi — Lama — Olivieri.

12755 — A pagamento.

Magazzino cooperativo fra i sarti

MILANO

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 24 aprile 1923, ore 20 nella sede sociale in Milano, via Visconti, n. 15, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 gennaio 1923, e deliberazioni relative.
4. Comunicazioni della presidenza.
5. Retribuzione al presidente ed ai sindaci effettivi pel 1923.
6. Nomina delle cariche sociali.

Trascorsa un'ora da quella suindicata, l'assemblea entra in seconda convocazione e sarà valida con qualsiasi numero di intervenuti.

Milano, 7 aprile 1923

Il presidente
Mantovani Gaspare.

Il segretario
Mozari Tullio.

1 6 — A pagamento.

Società anonima

OROLOGI ELETTRICI

Sede in Milano

Capitale sociale lire 300.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria di seconda convocazione per il giorno 20 aprile, alle ore 17 in via Camperio n. 10, p. 3°, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
5. Determinazione dell'indennità ai sindaci.
6. Nomina dei consiglieri scaduti e dei sindaci effettivi e supplenti.

Parte straordinaria:

7. Reintegrazione del capitale sociale.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che entro il giorno 18 aprile avranno depositato le azioni presso la sede sociale via Borromei n. 9.

Milano, 4 aprile 1923.

Il presidente
comm. avv. Barzilai.

12758 — A pagamento

SOCIETA' L'ITALO ARGENTINA

Anonima cooperativa commerciale in liquidazione

MILANO

Via S. Raffaele, n. 3

Gli azionisti della Società sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria che si terrà in Milano nella sede sociale via San Raffaele, n. 3, il giorno 22 aprile 1923, ore 10, per deliberare sul seguente ordine del giorno.

L'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. (art. 18 dello statuto)

Ordine del giorno:

1. Nomina del presidente dell'assemblea.
2. Presentazione del bilancio dell'esercizio 1922 - Relazione dei liquidatori, e del Collegio sindacale - Delibere conseguenti.
3. Delibere circa il realizzo delle attività.
4. Delibere eventuali circa i consociati.
5. Nomina dei sindaci e loro retribuzione per l'esercizio 1923.
6. Eventuali.

I liquidatori
prof. Annibale Bertazzoli.
rag. Antonio Pallavicini.
avv. Antonio Rovatti.

12759 — A pagamento.

Società automobilistica Frentana

Anonima

SEDE IN GUGLIONESI

Avviso di convocazione

L'assemblea generale dei soci della Società automobilistica Frentana è convocata in via ordinaria pel giorno 29 aprile corrente alle ore 10 antimeridiane in Termoli nei locali del Circolo adriatico per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Nomina dei sindaci e loro retribuzione.

Mancando il numero legale, l'assemblea è convocata in seconda convocazione per lo stesso giorno alle ore 11 antimeridiane e nello stesso locale.

Guglionesi, 6 aprile 1923.

Il presidente
N. De Socio.

12762 — A pagamento.

Ufficio amministrativo della provincia di Novara

AVVISO

di deliberamento provvisorio

SI NOTIFICA

che nell'asta oggi tenuta in questo ufficio giusta l'avviso in data 26 p. p. marzo, vennero aggiudicati in via provvisoria i seguenti appalti di manutenzione stradale:

Durante il biennio 1923-1924:

Lotto 1.

Strada prov. del Sempione, 3° tronco, dal ponte sul Toce della Masone a Domodossola, col ribasso di L. 0,30 per cento sull'importo presuntivo annuo, che resta ridotto a L. 15.997,86.

Lotto 2.

Strada semiprov. Masera-Vogogna, dal Croppo Mizzoccola alla Masone, col ribasso di L. 0,12 per cento sull'importo presuntivo annuo che resta ridotto a L. 5447,96.

E durante il triennio 1923-1925:

Lotto 4.

Strada prov. di Valle Antigorio, col ribasso di L. 0,23 per cento sull'importo presuntivo annuo, che resta ridotto a L. 28.387.

Lotto 5.

Strada semiprov. da Crodo a Foppiano, col ribasso di L. 0,28 per cento sull'importo presuntivo annuo, che resta ridotto a L. 32.035,13.

Il termine per presentare offerte di ulteriore ribasso del ventesimo scade alle ore 11 del giorno 16 corr. aprile.

Gli offerenti devono produrre i voluti certificati di moralità ed idoneità e fare in questa Cassa prov. nciale un deposito di garanzia di L. 1600 per concorrere al 1° lotto, di L. 550 per il 2°, L. 2870 per il 4° e L. 3240 per il 5° lotto.

I capitolati relativi sono visibili in questo ufficio.

Novara, 6 aprile 1923.

Il segretario generale
Berra.

12787 — A pagamento.

BANCA AGRICOLA ITALIANA

Società anonima

Sede in Torino

Capitale emesso e versato L. 40.000.000

Avviso di convocazione

di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 16 di giovedì 26 aprile 1923 nei locali della sede sociale in Torino, via Alfieri, n. 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Proposta di fusione della Società anonima Banca agricola italiana, sede in Torino, con la Società anonima Banca del commercio, sede in Casale Monferrato, mediante assorbimento della Banca del commercio da parte della Banca agricola italiana.

   Correlativo aumento del capitale sociale da lire 40 milioni a lire 50 milioni mediante emissione di num. 40 mila azioni da lire 250 cadauna, da utilizzare per l'operazione di fusione.
3. Proposta di ulteriore aumento del capitale sociale da lire 50 milioni a lire 100 milioni, mediante emissione di n. 200 mila azioni da lire 250 cadauna, e delibere relative.
4. Proposta di concedere al Consiglio di amministrazione fa-

coltà di aumentare successivamente il capitale sociale da lire 100 milioni a lire 200 milioni, e determinazione delle modalità relative.

5. Proposta di modificare gli articoli 1, 5, 13, 14, 15, 20, 21, 23 24, 25, 27, 28 e 29 dello statuto sociale.
6. Nomina del Consiglio di amministrazione.
7. Determinazione delle persone che dovranno procedere alla attuazione delle deliberazioni della presente assemblea.

Occorrendo una riunione di seconda convocazione, questa avrà luogo il giorno seguente 27 aprile, nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Per intervenire all'assemblea di prima o di seconda convocazione gli azionisti dovranno depositare le azioni al portatore presso la sede di Torino della Banca agricola italiana nei termini stabiliti dallo statuto; mentre gli azionisti titolari di azioni nominative potranno intervenire a mente dello statuto sociale.

Torino, 5 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12798 — A pagamento.

Impresa Autoservizi Pubblici Tallon e C.

Anonima

SEDE IN PORDENONE

Capitale L. 125.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 27 aprile 1923, ore 10, presso la sede sociale per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Esame dei risultati di esercizio
2. Aumento del capitale sociale.

Qualora l'assemblea andasse deserta per mancanza del numero legale si intenderà indetta in seconda convocazione per il successivo giorno 28 aprile, alle ore 10, nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni dovranno depositare i propri titoli almeno 5 giorni prima di quello fissato come sopra presso la sede sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

12793 — A pagamento.

BANCA DEL COMMERCIO

Società anonima

SEDE IN CASALE MONFERRATO

Capitale L. 10.000.000

AVVISO

di convocazione di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 14 del giorno di venerdì 27 aprile 1923, nei locali sociali, in Casale Monferrato, per deliberare intorno al seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Proposta di fusione della Società anonima Banca del commercio sede in Casale Monferrato con la Società anonima Banca agricola italiana, sede in Torino, mediante incorporamento della Società anonima Banca del commercio nella Banca agricola italiana.
3. Deliberazioni relative alle operazioni di fusione.
4. Determinazione delle persone che dovranno procedere all'attuazione delle deliberazioni della presente assemblea.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti possessori di titoli al portatore dovranno depositarli presso la sede sociale di Casale Monferrato entro il giorno 21 aprile corrente.

Casale Monferrato, 4 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12797 — A pagamento.

Istituto Poligrafico d' arte Roberto Conti

Società anonima in liquidazione

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 25 aprile 1923, alle ore 10, in Roma, nello studio del notaio dott. Francesco Stame, sito in piazza di Pietra n. 26, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore sul bilancio al 31 dicembre 1922
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e assegnazione della loro rimunerazione per l'anno corrente.

Qualora in detto giorno non si avesse il numero legale di azionisti, l'assemblea resta convocata senza altro avviso pel giorno successivo, stesso luogo ed ora e col medesimo ordine del giorno e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per intervenire all'assemblea, i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la medesima, presso l'ufficio della sede sociale in Roma, via Leonardo da Vinci n. 71, ritirandone ricevuta che servirà come biglietto di ammissione all'assemblea stessa.

Roma, 9 aprile 1923.

Il liquidatore.

12799 — A pagamento.

SOCIETÀ PIEMONTESE

per la fabbricazione del carburo di calcio e prodotti affini

Anonima

SEDE IN MILANO

Capitale lire 2.000.000 —

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale straordinaria indetta pel giorno 26 aprile 1923, alle ore 15, in Milano, Foro Bonaparte 35, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Modifiche dello statuto.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti possessori di azioni al portatore dovranno farne il deposito presso la sede sociale entro il 21 aprile, mentre i possessori di azioni nominative potranno presentare i relativi certificati il giorno stesso dell'assemblea.

Qualora l'assemblea andasse deserta per mancanza del numero legale, resta fin d'ora fissata l'assemblea di seconda convocazione per il successivo giorno 27 aprile, nello stesso luogo ed ora e col medesimo ordine del giorno.

Milano, 6 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12800 — A pagamento

Cooperativa edilizia " Vittoria „

fra ex combattenti di Grottaferrata

ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria dei soci avrà luogo in prima convocazione giovedì 26 aprile 1923, nella sala comunale, alle ore 16. Seconda convocazione sabato 28 marzo, alla stessa ora.

Ordine del giorno:

1. Relazione morale-finanziaria e bilancio 1922.
2. Costruzione primo lotto di case
3. Rinnovazione parziale Consiglio d'amministrazione e nomina dei sindaci.
4. Varie.

Grottaferrata, 9 aprile 1923.

Il presidente
Luigi Jezzi.

12801 — A pagamento.

Miniere e Fonderie d'Antimonio

Società anonima

GENOVA

Capitale sociale L. 6.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 26 aprile 1923, alle ore 11, nella sede sociale in Genova, via San Sebastiano, n. 17, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti a sensi dell'art. 146 del Codice di commercio:

a) Proposta di limitazione del capitale sociale da L. 6.000.000 a L. 3.000.000;

b) Modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale.

Per partecipare all'assemblea i signori azionisti possessori di titoli al portatore dovranno depositare le loro azioni almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea nella sede sociale o presso la spett. Banca nazionale di credito, sedi di Genova o Roma, ritirandone il biglietto d'ammissione.

I portatori di azioni nominative potranno intervenire all'assemblea ritirando il biglietto d'ammissione presso la sede sociale.

L'eventuale assemblea di seconda convocazione resta fissata per il giorno 5 maggio 1923, stesso luogo ed ora.

Genova, 4 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12804 — A pagamento.

RICAMI A MACCHINA

Società anonima

Capitale L. 3.000.000 versato

SEDE IN MILANO

Prima estrazione di obbligazioni ipotecarie 6 % come da verbale a rogito del dott. Antonio Gallavresi, notaio in Milano, del 31 marzo 1923, n. 8681 di repertorio.

TITOLI ESTRATTI

Certificati da una obbligazione da L. 500 cadauna

0022	0066	0068	0108	0164	0199
0217	0233	0258	0297	0310	0311
0338	0352	0360	0369	0383	0403
0474	0190				

Certificati da due obbligazioni da L. 500 cadauna

0509	0512	0524	0525	0682	0741
0742	0756	0762	0774	0795	0803
0826	0837	0838	0840	0864	0902
0909	0925				

Certificati da dieci obbligazioni da L. 500 cadauna

1013	1025	1029	1033	1036	1039
1110	1116	1202	1248		

Le obbligazioni estratte sono rimborsabili dal 1° ottobre 1923 al valore nominale di L. 500 presso le casse sociali.

Milano, 31 marzo 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
il presidente
rag. Enea Pressi.

12692 — A pagamento.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Il Consiglio provinciale di Roma, è convocato in sessione straordinaria, per le ore 15,30 di lunedì 16 aprile corr.

Roma, 7 aprile 1923.

Il presidente
E. Orrei.

12783 — A pagamento.

Congregazione di carità di Ascoli Piceno

Avviso di seguita aggiudicazione

In dipendenza dell'avviso d'asta 20 febbraio 1923 il giorno corrente venne provvisoriamente aggiudicata per il prezzo di L. 580.000 la vendita della

Possessione denominata « La Vigna » già dei Conti Sgariglia con villa fornita di acqua potabile impianti elettrici, e telefono oratorio sacro, giardino, vigna, esteso bosco con cacce di palombe, tordi e roccolo, tre colonie annesse con case coloniche, ampia cantina e tinaia ed altro fabbricato già casino di villeggiatura, posta nel territorio di Folignano in amena posizione distante circa 6 chilometri da Ascoli sulla strada comunale per Folignano e costituente l'eredità testè lasciata dal compianto professore Gaetano Mazzoni all'Ospedale C. e G. Mazzoni di Ascoli.

Ha la superficie catastale di tavole 336,24 pari ad ettari 36,62.40 l'estimo di scudi 2318,51 pari a L. 12.494,07, i numeri delle mappe Folignano e Rocca di Morro, elencati nel predetto avviso:

Confina coi beni Bartolomei, Conti Alessandro e Michelina, Marcatili, Pizi, Cesari, Santori, Finocchi, Marini, Filipponi, Morelli, Celani, Ferri, Morganti, Imperatori, Seghetti, strade, torrente Marino, salvi, ecc.

Si avverte chiunque intenda migliorare il detto prezzo che le offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo stesso, dovranno presentarsi non più tardi del mezzodì del giorno 30 aprile corrente, nell'ufficio della Congregazione di carità intestata posto in Ascoli Piceno in via del Trivio n. 8, palazzo Pacific, e dovranno essere precedute dal deposito presso la tesoreria della Congregazione della somma di L. 165.000 delle quali L. 55.000 saranno in contanti e L. 110.000 potranno essere titoli pubblici garantiti dallo Stato, ragguagliati al valore corrente di Borsa o libretti al portatore presso Istituti locali di credito.

Ascoli Piceno, 5 aprile 1923.

Il commissario prefettizio.
dott. O. Piccinini.

Il segretario
avv. F. Salvati.

12774 — A pagamento.

Provincia di Ancona

Comune di Sirolo

Si rende noto

che nell'incanto ieri tenutosi l'appalto dei lavori di costruzione di un edificio scolastico in contrada Ancarano, venne provvisoriamente aggiudicato col ribasso di L. 0,75 per cento su L. 65.374,70.

Il termine utile pel ribasso del ventesimo scade il giorno 25 aprile 1923, alle ore 11.

Si intendono qui confermate le condizioni del precedente avviso d'asta in data 7 marzo 1923.

Sirolo, 6 aprile 1923.

Il sindaco
A. Bianchi.

12766 — A pagamento

Municipio di Mercogliano

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto definitivo con diminuzione di due decimi per la vendita del legname ceduo misto di ontano e cerro esistente nell'undecima sezione del Demanio comunale di Mercogliano (contrada Cuccuruzzo)

Il mattino di lunedì che si contano li 16 del corrente mese di aprile, alle ore 10 antimeridiane con la continuazione, in questa casa comunale, innanzi al sindaco o chi per lui, saranno tenuti pubblici esperimenti d'asta col sistema della candela vergine ad unico incanto ed a termini abbreviati di giorni cinque, per la vendita del legname esistente nell'undecima sezione di questo bosco demaniale comunale utilizzabile a carbone sul prezzo di di base di L. 49.211,19 e cioè con tre decimi di ribasso sul prezzo di perizia, essendo andati deserti tre esperimenti d'asta.

Sul prezzo di base gli aumenti non potranno essere inferiori alle L. 150.

Per concorrere alla gara bisognerà dimostrare di aver eseguito nella cassa comunale il deposito di L. 7000 in conto delle spese indicate nell'art. 19 del capitolato, deposito che sarà immediatamente restituito ai non aggiudicatari.

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva di L. 10.000 a garenzia della piena esecuzione degli obblighi contrattuali.

Il prezzo che risulterà dall'aggiudicazione, che sarà definitiva, dovrà essere pagato per un terzo all'atto della stipula del contratto, un terzo all'inizio del taglio e l'altro terzo dopo tre mesi, sempre però prima d'aver incominciato il trasporto dal bosco dell'ultimo terzo del materiale legnoso.

Gli atti della vendita del taglio di legname in parola faranno parte integrante del contratto e sono visibili tutti i giorni nelle consuete ore d'ufficio.

Mercogliano, 7 aprile 1923.

Il segretario
Vaccarella.

12767 — A pagamento.

PROVINCIA DI LECCE

Comune di Matino

1° Avviso d'asta
per l'appalto della riscossione del dazio consumo
per due anni sulla base di L. 55.000

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

tenuto presente il capitolato approvato dal Consiglio di prefettura e la tariffa daziaria approvata dalla G. P. A. in seduta del 22 marzo pp. al n. 4862

RENDE NOTO

che il giorno 14 corr. alle ore 9 nella Casa comunale saranno esperimentati i pubblici incanti per l'appalto suddetto, alle seguenti condizioni:

1. L'asta tenuta col metodo dell'estinzione di candele vergini sarà aperta sulla base di L. 55.000 all'anno.

2. Per accedere all'asta si dovrà depositare la somma di L. 3000 a titolo di cauzione provvisoria, nonchè la somma di L. 1000 in conto spese e provare nei modi di legge la buona condotta.

3. Le offerte in aumento durante la gara non potranno essere inferiori alle L. 100.

4. Non si farà luogo all'aggiudicazione nel primo incanto se non vi saranno almeno due concorrenti.

5. I concorrenti dovranno presentare un fideiussore, di piacimento della Presidenza.

6. Il deliberatario dovrà presentare la cauzione definitiva ragguagliata come per legge ai tre dodicesimi dell'annuo canone che sarà determinato dall'incanto nei cinque giorni successivi all'approvazione degli atti d'incanto — e stipulare il relativo contratto coll'intervento del fideiussore già accettato.

Non ottemperandovi incorrerà nella perdita della cauzione provvisoria e dovrà rispondere dei danni solidalmente col fideiussore.

7. La cauzione definitiva sarà depositata presso la Cassa di depositi e prestiti, a cura del Comune ed a spese dell'appaltatore.

8. Tutte le spese d'asta, bollo, registro, copie, ecc., nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore, prelevandole dal relativo deposito di cui all'art. 2.

9. L'appaltatore dovrà ogni 27 del mese versare alla Cassa del Comune il canone che sarà determinato dagli incanti, onde evitare la multa del 5 0/0 e l'applicazione delle sanzioni stabilite dal capitolato.

10. Il capitolato e la tariffa sono sempre visibili nell'Ufficio comunale, durante le ore dell'ufficio stesso.

Verificandosi l'aggiudicazione provvisoria nel primo incanto, i fatali per le offerte di aumento in grado di ventesimo andranno a scadere alle ore 6 pom. del giorno 22 corrente mese.

Matino, 6 aprile 1923.

Il commissario prefettizio
G. Barba.

Il segretario
Rochira.

12768 — A pagamento.

Città di Ventimiglia

APPALTO
per la costruzione di tombe e colombari nella parte Nord del civico cimitero

Nel giorno 26 corrente, ad ore 10, in una sala del civico palazzo, dinanzi al sindaco o chi per esso, si procederà all'unico incanto a termini abbreviati a 10 giorni, per l'esecuzione dei lavori di costruzione di tombe e colombari nella parte nord del civico cimitero col prezzo base d'asta di L. 71.781,07.

1. L'unico incanto avrà luogo a termini dell art. 87, lettera A, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, e ciò mediante offerte segrete stese in carta bollata da L. 2,40 da presentarsi all'asta o da far pervenire in piego suggellato entro tutto il giorno che precede quello dell'asta.

2. Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso del tanto per cento che i concorrenti intendono fare sull'ammontare dell'appalto.

3. L'asta sarà dichiarata valida anche con un solo concorrente e l'aggiudicazione sarà definitiva a favore di chi avrà presentato l'offerta migliore di ribasso, o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta.

4. I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare i seguenti documenti:

a) certificato di buona condotta di data non anteriore a sei mesi rilasciato in carta bollata dall'autorità comunale e legalizzato ove occorra;

b) certificato di idoneità ai servizi in oggetto.

5. I concorrenti, dovranno eseguire, presso la cassa comunale il deposito di L. 4000 a titolo di cauzione provvisoria, oltre L. 1500 per le spese contrattuali.

6. L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto nel termine di giorni 10 dall'invito che riceverà dopo l'approvazione superiore degli atti.

Al momento della stipulazione del contratto l'appaltatore dovrà altresì prestare la cauzione definitiva in L. 7500 da depositarsi alla cassa depositi e prestiti.

7. L'asta s'intende fatta a tutte le condizioni contenute nel capitolato di cui potrà prendersi visione presso questo archivio comunale nelle ore d'ufficio.

8. Tutte le spese d'asta, contratto, registro, bollo e copie sono a carico dell'appaltatore.

Ventimiglia, 6 aprile 1923.

Il sindaco
dott. Calsamiglia.

Il segretario capo
Gonfiantini.

12771 — A pagamneto

Municipio di Avola

Avviso d'asta definitiva
per l'appalto della spazzatura pubblica

A seguito dell'offerta di ventesimo, presentata in tempo utile dal signor Cusi Corrado di Giuseppe, si rende pubblico che alle ore 10 del giorno 15 aprile 1923 in questo Palazzo di città e nella sala addetta agl'incanti, innanzi il R. commissario, si procederà al definitivo incanto, col metodo della estinzione della candela vergine, per l'appalto suddetto.

Le offerte di ribasso, nella misura di L. 0.50 °/₀ saranno fatte sulla somma di L. 18.715 annue.

Si avverte in tanto che qualora non si presenterà altro concorrente a fare una ulteriore offerta di ribasso, l'appalto rimarrà definitivamente aggiudicato al predetto signor Cusi per la somma suddetta.

Avola, 3 aprile 1923.

Il R. commissario
S. Inghilleri.

Il segretario
A. Caracò.

12769 — A pagamento.

MUNICIPIO DI GALATONE

AVVISO D'ASTA

Oggi si è tenuto l'incanto per l'appalto della costruzione della strada vicinale consortile fra utenti, denominata Spisari, di cui fu oggetto il precedente avviso d'asta del 18 marzo prossimo passato, e l'appalto stesso è rimasto provvisoriamente aggiudicato al signor Del Piano Giuseppe col ribasso di lire cinque e centesimi settantacinque per cento sui prezzi unitari stabiliti col relativo progetto.

Si dà ora avviso che fra quindici giorni, e propriamente sino a mezzodì del giorno 22 del corrente mese, si accetteranno ulteriori offerte in ribasso, purchè non inferiori al ventesimo, come per legge.

Le condizioni sono le stesse di quelle annunziate col suddetto precedente avviso, visibili in segreteria, nelle ore d'ufficio.

Galatone, 5 aprile 1923.

Il presidente
Oronzo Prastaro.

Il segretario
Gatto.

12773 — A pagamento.

Istituto agrario Michele di Sangro

Principe di Sansevero

SANSEVERO

Avviso di seguita aggiudicazione provvisoria

affitto masseria San Giusta o Terre Vecchie di ea. 320,59,80 o versure 259 e passi 41 in agro di Sansevero e di secondo incanto per lo affitto dell'altra masseria San Giusta o Ricaccio di ea. 223,15,36 o versure 180 e passi 45 in agro di Sansevero

SI RENDE NOTO

che, essendo stato oggi 5 aprile 1923 aggiudicato provvisoriamente l'affitto della masseria San Giusta o Terre Vecchie di ea. 320,59,80 o versure 259 e passi 41, per anni 4 principiabili dal 15 agosto 1923, giusta verbale di pari data notaio Giuliani residente in Sansevero, i fatali per l'offerta del ventesimo scadranno alle ore 12 del giorno 26 aprile corrente anno.

Masseria San Giusta o Terre Vecchie - Cota Michele fu Luigi da Sansevero - per l'annuo estaglio di L. 45.200.

Che essendo andato deserto il primo incanto per lo affitto dell'altra masseria San Giusta o Ricaccio di ea. 223,15,35 o versure 180 e passi 45 sita in agro di Sansevero.

SI PREVIENE

che, alle ore 9, con la continuazione dello stesso giorno 26 corrente aprile, avrà luogo, avanti il presidente dell'Istituto « Michele di Sangro » di Sansevero, o chi per lui, assistito dal notaio Giuliani nel suo studio in via Michele Zannotti, n. 11, il secondo e definitivo esperimento di asta anche se vi sarà un solo offerente.

Si richiamano le condizioni e norme contenute nello avviso di asta 3 marzo u. s., pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia di Foggia, all'albo pretorio del Comune ed alla porta esterna dell'Istituto.

Sansevero, 5 aprile 1923.

Il presidente
dott. Giovanni Castero fu Matteo
Il notaio
Giuliani Francesco Paolo.

12777 — A pagamento.

MUNICIPIO DI OSTRA

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati
per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo
pel quinquennio 1923-927

Alle ore 10 di sabato 14 aprile 1923, nella residenza comunale, avanti il sottoscritto, col metodo di estinzione di candela e con le norme del regolamento vigente sulla contabilità generale dello Stato, si terrà un primo esperimento d'asta pubblica per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo governativi, degli addizionali e dazi propri del Comune, pel quinquennio 1° gennaio 1923 al 31 dicembre 1927.

L'asta si aprirà sul canone annuo di L. 34.000.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 100 ciascuna, nè la prima maggiore.

Un solo offerente non darà luogo all'aggiudicazione.

I concorrenti all'asta dovranno eseguire un preventivo deposito di L. 3500 presso la tesoreria comunale, a garanzia delle offerte e per le spese inerenti all'appalto che saranno tutte a carico del deliberatario; e produrre presso questa segreteria un certificato di buona condotta, di data recente, rilasciato dal sindaco del luogo del loro ultimo domicilio, onde possa precedere il giudizio sull'ammissione.

La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi assunti, sarà prestata nei tempi e modi indicati dalla legge e dal capitolato.

Il termine utile (fatali) per presentare la miglioria non inferiore al ventesimo dell'annua corrisposta di provvisoria aggiudicazione, scadrà alle ore 12 meridiane del giorno di lunedì 23 aprile 1923, regolata l'ora coll'orologio pubblico della torre comunale.

L'appalto come la riscossione dei dazi seguiranno in base alle leggi e regolamenti in vigore e alle condizioni tutte dell'apposito capitolato 9 novembre p. p. ed annessa tariffa, ostensibili in questa segreteria nelle ore d'ufficio.

Ostra, 3 aprile 1923.

Il commissario prefettizio.

12772 — A pagamento.

PROVINCIA DI SASSARI

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati
per appalto di manutenzione di strade provinciali

Alle ore 10 del 25 aprile corrente, nel palazzo provinciale, davanti al presidente della Deputazione provinciale, o chi per lui, avrà luogo il primo esperimento d'asta a schede segrete, per la manutenzione delle seguenti strade provinciali nel triennio 1923-925:

1. Sassari-Porto Torres, sulla base di L. 108,000.
2. Sassari-Scalacavalli, id. L. 90,000.
3. Tempio-Telti, id. L. 165,000.
4. Oschiri-Tempio, id. L. 48,000.
5. Monti-Terranova, id. L. 105,000.
6. Bonnannaro-Monti, id. L. 150,000.

Le offerte devono essere scritte su carta da L. 2,40 e presentate al presidente in busta chiusa, accompagnate dal deposito provvisorio uguale ad un ventesimo del prezzo di base di ciascuna asta.

Non si farà luogo ad aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti, e se non sarà almeno raggiunta la percentuale di ribasso che l'Amministrazione prescriverà nella propria scheda.

L'aggiudicazione sarà provvisoria e il relativo prezzo sarà soggetto a ribasso non inferiore di un ventesimo fino alle ore 11 del giorno 12 maggio p. v.: in mancanza di tale ribasso diventerà definitiva.

Chi intende concorrere deve presentare entro le ore 12 del 17 aprile i documenti prescritti dall'art. 2 del vigente capitolato generale per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Le Cooperative e i loro Consorzi che intendano fruire dei be-

neficî concessi dalle leggi dovranno presentare, nel termine su indicato i documenti prescritti dalla Deputazione provinciale con deliberazione del 3 corrente visibile nella segreteria.

L'obbligo della presentazione dei documenti e del deposito esiste anche per chi intende fare il ribasso del ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione provvisoria.

Gli appaltatori e le Cooperative che hanno contratti in corso di esecuzione con la Provincia, o ne abbiano avuto nel 1922, sono dispensati dal presentare documenti.

Resta salvo il diritto insindacabile dell'Amministrazione di escludere dall'asta qualunque aspirante senza indicarne i motivi.

La cauzione dovrà presentarsi in misura uguale al decimo della quota annuale del prezzo di aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, e questa dovrà avvenire entro un mese da tale aggiudicazione sotto pena di decadenza e di perdita del deposito provvisorio e di risarcimento dei danni.

Le forniture dovranno eseguirsi entro il mese di novembre di ciascun anno, sotto pena di una multa di lire 10 per ogni giorno di ritardo.

Tutte le spese d'asta e di contratto, compresa la copia in carta libera per l'archivio notarile e una in carta bollata per l'ufficio, sono a carico dell'aggiudicatario, anche quando il loro importo eccedesse il deposito provvisorio.

Il capitolato è visibile nella segreteria provinciale dalle ore 10 alle 13 di ciascun giorno non festivo.

Sassari, 4 aprile 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
M. Abozzi.

Il segretario generale
I. Salis.

12764 — A pagamento.

Provincia di Sassari

Avviso d'asta a termini abbreviati
per appalto di manutenzione di strade provinciali

Alle ore 10 del 20 aprile corrente nel Palazzo Provinciale, davanti al presidente della Deputazione provinciale o chi per lui, avrà luogo il primo esperimento d'asta a schede segrete per la manutenzione delle seguenti strade provinciali nel triennio 1923-1925:

1. Sassari-Pedralada, 1° tronco sulla base di L. 183.000.
2. Sassari-Pedralada, 2° tronco id. L. 141.000.
3. Sassari-Castelsardo id. L. 246.000.
4. Lula-Siniscola id. L. 105.000.
5. Nuoro-Corruboe id. L. 225.000.

Le offerte devono essere scritte su carta da L. 2,40 e presentate al presidente in busta chiusa, accompagnate dal deposito provvisorio uguale ad un ventesimo del prezzo di base di ciascuna asta.

Non si farà luogo ad aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti e se non sarà almeno raggiunta la percentuale di ribasso che l'Amministrazione prescriverà nella propria scheda.

L'aggiudicazione sarà provvisoria e il relativo prezzo sarà soggetto a ribasso non minore di un ventesimo fino alle ore 11 del giorno 5 maggio p. v., in mancanza di tale ribasso diventerà definitiva.

Chi intende concorrere deve presentare entro le ore 12 del 17 aprile i documenti prescritti dall'art. 2 del vigente capitolato generale per le opere dipendenti dal Ministero dei LL. PP.

Le Cooperative e i loro Consorzi che intendano fruire dei benefici concessi dalle leggi dovranno presentare, nel termine su indicato, i documenti prescritti dalla Deputazione provinciale, con deliberazione del 3 corrente, visibile nella segreteria.

L'obbligo della presentazione dei documenti e dei depositi esiste anche per chi intende fare il ribasso del ventesimo sul prezzo di aggiudicazione provvisoria.

Gli appalti e le Cooperative che hanno contratti in corso di esecuzione con la Provincia, o ne abbiano avuto nel 1922, sono dispensati dal presentare documenti.

Resta salvo il diritto insindacabile dell'Amministrazione di escludere dall'asta qualunque aspirante senza indicarne i motivi.

La cauzione dovrà prestarsi in misura uguale al decimo della quota annuale del prezzo di aggiudicazione definitiva prima della stipulazione del contratto, e questa dovrà avvenire entro un mese da tale aggiudicazione sotto pena di decadenza e di perdita del deposito provvisorio e di risarcimento di danni.

Le forniture dovranno eseguirsi entro il mese di novembre di ciascun anno sotto pena di una multa di L. 10 per ogni giorno di ritardo.

Tutte le spese d'asta e di contratto, compresa la copia in carta libera per l'Archivio notarile e una copia in carta bollata per l'ufficio sono a carico dell'aggiudicatario, anche quando il loro importo eccedesse il deposito provvisorio.

Il capitolato è visibile nella segreteria provinciale dalle ore 10 alle 13 di ciascun giorno non festivo.

Sassari, 4 aprile 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
M. Abozzi.

Il segretario generale
I. Salis.

12765 — A pagamento.

PREFETTURA DI SALERNO

Divisione I — Contratti

AVVISO D'ASTA

Si rende noto che il giorno 19 aprile p. v., alle ore 10, in una sala di questa Prefettura, dinanzi all'Ill.mo sig. prefetto od a chi per esso, si addiverrà al secondo esperimento di asta per la vendita del

Materiale legnoso proveniente dal taglio del bosco «Acquarola» del comune di Mercato S. Severino.

La vendita si farà giusta il verbale di assegnazione a taglio della R. Ispezione forestale di Salerno e del relativo capitolato approvato con deliberazione commissariale del 30 gennaio p. p. in aumento del prezzo di L. 86 055,14.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine e secondo le norme stabilite nel regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, ed a termini abbreviati a giorni otto.

Ogni offerta in aumento non dovrà essere inferiore a L. 100 e si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui all'incanto prenda parte un solo concorrente.

La vendita verrà fatta a corpo e non a misura ed in un solo lotto.

Ogni aspirante per essere ammesso dovrà depositare, in numerario od in obbligazioni dello Stato, presso la tesoreria provinciale, a titolo di cauzione provvisoria, il decimo della somma sopraindicata e presentare i seguenti documenti:

1. Domanda al prefetto su carta da L. 1.20
2. Certificato di buona condotta.
3. Certificato penale.
4. Attestazione d'idoneità rilasciata dall'Ispettorato forestale o dalla Camera di commercio, comprovante che il concorrente è commerciante di legname.
5. Certificato d'identità personale, da presentarsi a richiesta del sottoscritto.

I documenti di cui ai nn. 2 e 3 devono essere di data non anteriore a 4 mesi.

L'aggiudicatario dovrà, al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni dalla medesima presentare un fideiussore ed un approbatore e prestare una cauzione pari al decimo di aggiudica assoggettandosi alle disposizioni tutte del capitolato visibile in questa prefettura (ufficio contratti).

Il pagamento del prezzo di delibera dovrà essere fatto in quattro rate uguali: la prima all'atto della stipula del contratto, la seconda entro due mesi dalla stipula stessa, la terza e la quarta a due mesi d'intervallo tra ognuna.

Tutte le spese d'asta, contratto, consegna e collaudo sono a carico dell'acquirente il quale verserà la somma di L. 3000 salvo,

occorrendo, deposito suppletivo in conto corrente della Prefettura.

Tanto il verbale di aggiudica quanto il contratto che ne consegue saranno impegnativi per l'aggiudicazione all'atto della loro sottoscrizione.

Qualora l'aggiudicatario venga meno al pagamento del prezzo di aggiudica entro i termini fissati dal capitolato e dal presente avviso oppure non provveda per la prestazione della cauzione definitiva e per la nomina di garante idoneo, sarà senza bisogno di speciale diffida, dichiarato decaduto dallo appalto con la perdita del deposito provvisorio e ciò senza pregiudizio degli altri provvedimenti per il rinnovamento dell'incanto in suo danno.

Il presidente dell'asta si riserva piena facoltà di escludere chiunque dei concorrenti, senz'essere tenuto a dichiararne i motivi.

Salerno, 31 marzo 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Alberto Arcamone

12791 — A credito

R. Prefettura della provincia di Lucca

Avviso d'incanto unico e definitivo
per l'appalto del servizio dei trasporti degli effetti postali
in Viareggio

Nel giorno 30 c. mese alle ore 10, si procederà in questa R. Prefettura, davanti all mo sig. prefetto o a chi per esso, e con l'assistenza di un funzionario dell'Amministrazione postale, ad un pubblico incanto per l'appalto dei trasporti degli effetti postali, pel recapito dei pacchi, per la vuotatura delle cassette in Viareggio, pel servizio di scambio degli effetti postali nelle stazioni ferroviarie e tramviarie, alle condizioni stabilite nella relativa cartella d'oneri 14 marzo 1923 redatta dal Ministero delle poste e telegrafi e per il periodo di tempo dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1926

L'incanto avrà luogo a termini abbreviati di giorni dieci a norma degli articoli 87, lett. A e 90 5° e 6° capoverso, del regolamento generale di contabilità generale dello Stat , e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato al sig. prefetto per mezzo della posta ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

L'incanto sarà unico e definitivo, e perciò si farà luogo definitivamente all'aggiudicazione anche in base ad una sola offerta che riunisca le condizioni di cui al succ. art. 90

Le offerte dovranno essere incondizionate.

L'asta sarà aperta sulla somma di L 29.500.

I concorrenti all'asta dovranno presentare i seguenti documenti:

1. Certificato penale.
2. Certificato di buona condotta morale, rilasciato dall'autorità municipale del luogo di domicilio del concorrente.
3. Attestato rilasciato da una prefettura o sottoprefettura, dal quale risulti che il concorrente possiede, secondo la pubblica notorietà, la pratica ed i mezzi necessari a ben condurre l'impresa.
4. Quietanza di deposito di L. 2950 rilasciata da una tesoreria del Regno.

I documenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dovranno essere di data non anteriore a 4 mesi.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione provvisoria a tergo della polizza di deposito

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito senza rendersi poi offerenti verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura, le pratiche di svincolo del deposito provvisorio.

All'atto della stipulazione del contratto l'accollatario dovrà versare in numerario, nella Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 7.000, vincolandola a favore dell'Amministrazione, oppure dovrà vincolare tante cartelle del Debito pubblico egualmente per il valore nominale di L. 7.000.

Tutte le spese d'asta e le altre relative al contratto faranno carico all'accollatario.

Presso la R. prefettura di Lucca nelle ore d'ufficio, è ostensibile la cartella d'oneri.

Lucca, 3 aprile 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
avv. Mario Niccolini.

12747 — A credito.

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione generale dei servizi amministrativi

Divisione contratti

AVVISO D'ASTA
per unico incanto
a termini abbreviati a dieci giorni

Si fa noto che il giorno 23 aprile 1923, alle ore 11, avrà luogo presso il Ministero della marina, innanzi al signor direttore generale dei servizi amministrativi, un pubblico unico incanto per l'appalto della provvista e la manutenzione degli

Oggetti di casermaggio per RR. carabinieri
in servizio della R. marina in Venezia.

L'ammontare annuo del presente appalto viene stabilito presuntivamente in L. 9855 ossia in L. 39.420 per tutta la durata di esso (quattro anni) alle condizioni stabilite dal relativo capitolato di oneri n. 1 in data 26 marzo 1923 del Ministero della marina, Ispettorato di Commissariato, avrà principio il 1° luglio 1923 e terminerà il 30 giugno 1927.

L'appalto forma un sol lotto e l'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'art. 87, comma A) del regolam. per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato cioè mediante offerte segrete scritte su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato, con impronta a ceralacca alle autorità appaltanti per mezzo della posta, ovvero consegnando personalmente il piego o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo alle Commissioni d'incanto

Sulla parte esterna del piego dovranno essere chiaramente indicati il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Non sono ammissibili le offerte condizionate o quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per l'accettazione di offerte, sottoscritte o presentate dai concorrenti all'asta per conto di terze persone.

Nelle offerte il ribasso dovrà essere indicato, oltre che in cifre, anche in lettere, sotto pena di nullità.

Detto ribasso dovrà inoltre essere espresso in un tanto per ogni cento lire dell'importo della suddetta impresa.

Nel suddetto giorno 23 aprile 1923, si procederà all'aggiudicazione definitiva a favore di colui che avrà fatto partito più vantaggioso superando o almeno raggiungendo il ribasso minimo contenuto nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Tale aggiudicazione avrà luogo anche nel caso sia presentata una sola offerta.

Per essere ammesso all'asta ogni offerente dovrà presentare un certificato di data non anteriore ad un mese, dal sindaco del luogo del proprio domicilio, e se trattasi di persona che ebbe già consimili appalti, quello della prefettura attestante la sua reputazione, solvibilità e idoneità per questa impresa.

Per la esecuzione del contratto e per tutti gli effetti, che a termine di legge ne derivano, l'appaltatore dovrà eleggere domicilio a Venezia e lasciarvi una persona che lo rappresenti legalmente nei casi di sua assenza, in difetto di che il domicilio si intenderà eletto presso gli uffici del comune di detta città.

I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre il certificato di aver versato in una sezione di tesoreria provinciale del Regno

(Banca d'Italia), a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto da stipularsi, la somma di L. 800 in contanti od in titoli emessi o garantiti dallo Stato, valutati al corso di borsa del giorno e del luogo del deposito.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

L'appaltatore dovrà entro 10 giorni dalla data dell'aggiudicazione, presentarsi per la stipulazione del relativo contratto. Qualora non adempiesse a tale obbligo sarà in facoltà dell'Amministrazione di considerare, senza bisogno di diffida di atto giudiziale, come non avvenuta la aggiudicazione, nel qual caso egli incorrerà nella perdita del deposito eseguito per concorrere all'appalto, ed il relativo ammontare detratte le spese occorse, sarà devoluto all'erario.

Le spese di registro, bollo, stampa, ecc. saranno tutte a carico dell'assuntore, il quale dovrà versarne il presunto importo a questo ufficio all'atto della stipulazione del contratto

Le condizioni d'appalto, sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti), presso gli uffici contratti Comandi dei Regi arsenali di Spezia, di Taranto, di Pola, Comandi delle Basi navali di Napoli e Venezia e presso le principali Camere di commercio del Regno.

Roma, 3 aprile 1923.

Il capo sezione ai contratti
dott Angelico Pacelli.

12702 — A credito

Regia prefettura di Cagliari

AVVISO D'ASTA
per la fornitura di quintali 880 di grano alla casa di reclusione di Castiadas

SI FA NOTO

che nel giorno 14 maggio 1923, alle ore undici, nella Regia prefettura di Cagliari (Ufficio contratti), dinanzi al prefetto, o chi per esso, si terrà un unico e definitivo incanto per l'appalto della somministrazione dei generi sottoindicati, occorrenti durante l'esercizio 1° luglio 1923-30 giugno 1924 allo stabilimento penale di Castiadas.

L'incanto seguirà con le norme stabilite dall'art. 87, lettera A e 90, comma 5 e 6 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte dovranno essere accompagnate dai campioni (circa gr. 200) dei generi offerti e contenere l'indicazione, oltre che in cifre, anche in tutte lettere dei prezzi unitari per quintale, distintamente per ogni qualità di merce.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento anche col concorso di un solo offerente.

L'appalto sarà regolato dal capitolato d'oneri in data 31 marzo 1923 visibile presso lo stabilimento penale di Castiadas e presso la R. prefettura nelle ore d'ufficio.

1. Grano tenero per la confezione del pane, quintali 800, al prezzo di L. 120 al quintale, soggetto a ribasso.

2. Grano duro per la confezione della pasta, quintali 80, al prezzo di L. 118 al quintale, soggetto a ribasso.

È in facoltà della Direzione dello stabilimento richiedere, manifestandosene il bisogno, quantità superiori alle suddette, fino e non oltre i quintali 1000 complessivamente, ai prezzi unitari stabiliti nel contratto in rispondenza ai campioni prescelti.

I generi da somministrarsi dovranno essere consegnati a tutte spese dell'appaltatore nel tempo, nel luogo e nei quantitativi che saranno di volta in volta significati dalla direzione dello stabilimento.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a farvi partito, dovranno comprovare al presidente dell'asta la loro idoneità ed esibire ricevuta di una R. tesoreria provinciale constatante di avere depositato in contanti, od in biglietti di Banca aventi corso legale, la somma di L. 3000.

Di tale deposito sarà autorizzata la restituzione ai concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari, ed all'aggiudicatario quando abbia prestata la cauzione definitiva.

L'appalto sarà deliberato a quello fra i concorrenti che avrà fatto l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione dietro giudizio insindacabile del perito della medesima nell'esame dei campioni.

Questi ultimi, chiusa l'asta, saranno trattenuti.

Avvenendo l'aggiudicazione definitiva, il deliberatario dovrà, entro il termine che gli sarà prefisso, presentarsi alla R. prefettura di Cagliari per la stipulazione del contratto ed a garanzia delle obbligazioni assunte depositare nella Cassa depositi e prestiti la somma di L. 12.000 in numerario o in titoli valutati al corso medio del semestre precedente e calcolati per 9 decimi del detto valore, da vincolarsi a favore dell'Amministrazione.

Le spese tutte di pubblicazione, asta, contratto, copie, registro e qualunque altra sono a carico dell'appaltatore

Cagliari, 31 marzo 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Senes.

12794 — A credito.

Corpo Reale del Genio civile

8° Compartimento

Ufficio speciale di Pisa
per la sistemazione del fiume Arno e suoi affluenti
nelle provincie di Pisa, Firenze, Arezzo

Avviso

La Ditta fratelli Del Punta di Riglione, ha in data 28 novembre 1922 presentato domanda per l'apertura di due cavi in località Piervicino in comune di Pisa, per la raccolta di belletta dall'Arno per la fabbricazione di laterizi.

L'ingegnere capo
Roselli.

12696 — A pagamento.

REGNO D'ITALIA

Corpo Reale delle Foreste

Ripartimento di Cagliari

Avviso di secondo incanto
a termini ridotti di 8 giorni

L'incanto tenutosi oggi 7 aprile 1923 nell'Ufficio della Regia ispezione forestale di Cagliari per la vendita di n. 3060 piante di leccio e di ettari 35 di sottobosco nelle regioni di Porcilleddu e Tuppaludu della foresta demaniale Settefratelli essendo andato deserto, per difetto di concorrenti

Si fa noto

che nell'ufficio predetto ed alle ore 10 del giorno di venerdì 20 aprile 1923, avrà luogo un secondo pubblico incanto, ad estinzione di candela vergine, ai medesimi prezzi e alle stesse condizioni di cui il precedente avviso d'asta 26 marzo 1923, compresa quella del deposito d'asta in L. 6000 e con l'avvertenza che si farà luogo all'aggiudicazione, quand'anco non vi sia che un solo concorrente.

Il quaderno d'oneri e la stima relativa sono ostensibili presso l'ufficio della R. Ispezione suddetta.

Cagliari, 7 aprile 1923.

L'ispettore capo forestale
A. Allegretti.

L'ispettore segretario ff.
G. Vitale.

12790 — A credito.

COMUNE DI RIETI

Costruzione dell'edificio per il R. liceo-ginnasio e per la R. scuola tecnica

Appalto del primo lotto dei lavori di falegnameria

Avviso di secondo esperimento d'asta

Essendo stato dichiarato deserto l'incanto indetto con manifesto del 14 gennaio 1923 per l'appalto del primo lotto dei lavori di falegnameria occorrenti per il costruendo edificio del R. liceo-ginnasio e R. scuola tecnica, si rende noto che alle ore 11 antimeridiane. del giorno 30 aprile 1923, innanzi il sottoscritto sindaco o chi per esso, in questa sede municipale, si procederà anche in confronto di un solo concorrente, ad unico e definitivo esperimento d'asta, col metodo dei partiti segreti, ai termini degli articoli 87 lettera *a*) e 90 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, in base al prezzo presuntivo di L. 90.739, e con le norme di cui all'art. 80 e seguenti del regolamento medesimo.

Le schede di offerte, scritte su carta da bollo da L. 2,40 debitamente sottoscritte agli offerenti e suggellate, dovranno consegnarsi prima dell'ora suindicata, alla segreteria comunale, o durante il tempo indicato dall'art. 80 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, all'autorità che presiede all'incanto, e dovranno contenere oltrechè in cifre, anche in tutte lettere sotto pena di nullità, la indicazione chiara e precisa del ribasso percentuale che si intende offrire sul prezzo di appalto.

A ciascuna scheda si dovranno unire le ricevute rilasciate dal tesoriere comunale comprovanti il deposito della somma di lire 4000 per cauzione provvisoria dell'appalto ed il deposito di lire 2000 per le spese d'asta, contratto, registro, ecc., che sono a totale carico dell'aggiudicatario definitivo.

Saranno trattenuti soltanto i depositi dell'aggiudicatario medesimo.

La cauzione definitiva è stabilita nel ventesimo della somma per la quale avvenne l'aggiudicazione, e potrà essere costituita in numerario od in cartelle del debito pubblico italiano, al valore di borsa nel giorno del deposito

La cauzione definitiva dovrà essere versata, sotto pena di perdere quella provvisoria, e di decadere da tutti i diritti derivanti dal deliberamento, nella cassa comunale all'atto della stipulazione del contratto di appalto.

Ogni concorrente, per essere ammesso all'asta, non più tardi delle ore 14 del giorno 22 aprile 1923 dovrà presentare alla segreteria comunale i seguenti documenti:

1° l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati dalle competenti autorità e legalizzati nelle forme prescritte;

2° un certificato d'idoneità tecnica, rilasciato da RR. prefetti o da sottoprefetti del luogo ove il concorrente ha eseguito per proprio conto, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri avere egli dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato di idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta rilasciato dall'ingegnere che diresse i lavori, il quale dovrà nell'attestato specificare oltre la enunciazione dei lavori ed il loro ammontare, l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no a liti fra l'amministrazione e l'appaltatore.

L'attestato verrà ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

3° una dichiarazione, in carta da bollo da L. 2,40, di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori e di avere presa conoscenza del capitolato d'appalto, delle condizioni locali, dei campioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influenza sulla esecuzione dell'opera, sui prezzi e sulle condizioni contrattuali, nonchè di avere esaminati i singoli prezzi unitari e di averli giudicati rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per offrire.

Non ostante la presentazione dei documenti indicati ai nn. 1, 2 e 3 l'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che lo escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Le schede che non fossero redatte o corredate nel modo sopra indicato, o non fossero presentate entro il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

L'aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto dovrà a' termini dell'art. 9 del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1895, modificato con decreto 8 novembre 1900, presentare un supplente fornito dei documenti prescritti ai nn. 1 e 2 (attestato penale, certificato di moralità e certificato di idoneità tecnica).

I lavori dovranno essere cominciati appena ne sarà data la consegna con regolare verbale e saranno proseguiti con alacrità e senza interruzione alcuna.

Gli infissi di finestre dovranno essere consegnati ed in tutto pronti per la posa in opera, improrogabilmente, entro giorni 100 a partire dalla data della consegna e gli infissi di porte entro 150 giorni a partire dalla data stessa.

Il progetto dei lavori ed il capitolato speciale di appalto sono ostensibili in questa segreteria comunale nei giorni feriali dalle 8 alle 13 e nei festivi dalle 10 alle 12.

Rieti, 3 aprile 1923.

Il sindaco
M. Marcucci.

Il segretario capo
G. Cenciotti.

12770 — A pagamento.

Consorzio industriale costruttori in ferro

Società anonima

Capitale L. 1.000.000

MILANO

Via Paolo Frisi, n. 56 (sede propria)

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 29 aprile 1923, alle ore 10, presso la sede sociale in Milano, via Paolo Frisi, n. 56, per prendere deliberazioni sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di anticipato scioglimento della Società; eventuale nomina del o dei liquidatori e determinazione dei relativi poteri.
2. Eventuale nomina di amministratori.
3. Eventuale nomina dei sindaci.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare entro il 23 aprile 1923 le loro azioni presso la Cassa del Consorzio.

In caso di seconda convocazione l'assemblea è fissata per il 30 aprile 1923, stessa ora, stesso luogo.

Milano, 7 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12760 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).
INFORMAZIONI
su presunto assente
—
Con decreto 13 febbraio 1923 ad istanza delle nipoti Silli Anastasia e Bortolina fu G. Battista da Bienno (Brescia), il tribunale civ. e pen. di Breno ha ordinate che vengano assunte informazioni a sensi e colle formalità di cui all'art. 23 Cod. civ. del presunto assente Bonali Pier Antonio fu Giacomo, nato a Bienno il 28 agosto 1831, da oltre 40 anni emigrato in Francia.

avv. Gino Federici.

9186 — A credito — Art. 1139 C.

(2ª pubblicazione)
ESTRATTO DI DECRETO
per dichiarazione di assenza
—
Il tribunale di Saluzzo, con decreto 5 febbraio 1923, provvedendo su istanza di Brizio Francesco fu Gio. Antonio di Cavallermaggiore, perchè sia dichiarata l'assenza di Brizio Bernardo fu Gio. Antonio, già domiciliato a Cavallermaggiore, ordinò prima ed avanti ogni cosa fossero assunte informazioni.

Saluzzo, 28 febbraio 1923.

avv. Benvenuto Lattes.

9187 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).
Estratto di decreto
per dichiarazione di assenza
—
Il tribunale civile e penale di Bergamo, con decreto in data 15 febbraio 1923, provvedendo su domanda della signora Pizzamiglio Elena, residente in Oltre il Colle, prov. di Bergamo, perchè sia dichiarata l'assenza del proprio marito Dentella Battista fu Daniele e fu Palazzini Giovanna già domiciliato ad Oltre il Colle, presunto assente da oltre tre anni, ordinò, prima ed avanti ogni cosa, sommarie giurate informazioni sul a verità dell'esposto nel ricorso.

Bergamo, 3 marzo 1923.

avv. Silvio Loglio.

9318 — A pagamento.

IL MINISTRO GUARDASIGILLI
Segretario di Stato
per la giustizia e gli affari di culto

Vista la domanda con la quale Del Cul (detto Gallo) Paolo di Vincenzo, nato in Valvasone il 25 gennaio 1895, chiede per sè e per i figli Ersiglio e Vermiglia, nati in Valvasone rispettivamente alli 11 marzo 1915 e 24 agosto 1922, tutti ivi residenti, di essere autorizzato a cambiare il cognome « Del Cul » in quello di Antonioli;

Visto il rapporto del procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, nonchè i documenti che vi sono annessi;

Visti gli articoli 119 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile;

Decreta:

Del Cul (detto Gallo) Paolo, per sè e figli Ersilio e Vermiglia, nati e residenti ove sopra, è autorizzato a far eseguire la pubblicazione della domanda anzidetta, giusta le prescrizioni dell'articolo 121 del Reale decreto sopra citato.

Roma, 14 marzo 1923.

Per il Ministro
Innocenti.

Per copia conforme:
Il direttore capo divisione
Tufaroli.

Chiunque crede di avere interesse può fare opposizione alla domanda entro quattro mesi dal giorno delle seguite affissioni, nei modi e forme stabiliti dall'articolo 122 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile.

Valvasone, 30 marzo 1923.

Il richiedente
Del Cul detto Gallo Paolo
di Vincenzo.

Visto:
Il sindaco ufficiale dello stato civ.

12700 — A pagamento.

COMUNE DI MATINO
—
Cambiamento di cognome
—
Agli effetti degli articoli 121 e 122 del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile

Si rende noto

che Stifani Salvatore, Cosima, Giorgina e Luigia di Gaetana, con decreto Ministeriale 22 settembre 1922, hanno domandato di cambiare il detto cognome in quello di Leucci e che il Ministero della giustizia ha autorizzato la pubblicazione della domanda relativa.

Chiunque può avervi interesse dovrà presentare la sua opposizione nel termine di quattro mesi.

Matino, 29 marzo 1923.

Stifani Salvatore, Cosimo, Giorgina e Luigia di Gaetana.

12685 — A pagamento.

ADOZIONE
—
La Corte di appello di Catania, 1ª sezione civile, con provvedimento del dì 9 marzo 1923, dichiarò farsi luogo alla adozione consentita con atto 20 febbraio 1923 a favore di Di Giulia Ernesto di ignoti, nato a S. Giovanni La Punta, per parte dei coniugi Longone Rosario fu Orazio e fu Aloisio Margherita di anni 51 e Scarfì Anna fu Giuseppe e fu Cutugno Domenico di anni 53, entrambi nati a Messina, e tutti domiciliati e residenti in Riposto.

Catania, 18 marzo 1923.

avv. Michele Villareale.

12779 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).
R. tribunale civile e penale
di Mantova
—
Il sottoscritto procuratore nell'interesse di Taffa Eugenio, Napoleone e Giulio di Curtatone, a sensi dell'art. 23 Cod. civ., rende noto che su istanza presentata dai detti Taffa per la dichiarazione d'assenza di Taffa Artidoro fu Catullo, nato a Romanore il 25 novembre 1862, domiciliato e residente a Levata di Curtatone, d'onde partì per l'America (Rio de Janeiro) nel 1897 senza aver lasciato procuratore, nè aver dato, dopo il novembre 1911, notizie di sè, il R. tribunale civile e penale di Mantova con provvedimento 8 febbraio 1923, n. 1·5 cron., ha ordinato che siano assunte a cura del sig. pretore del 2 mandamento di Mantova informazioni e che il provvedimento stesso venga pubblicato a sensi dell'art. 28 del Cod. civile.

Mantova, 29 marzo 1923.

Avv. Elleno Pezzi.

12776 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

È stata dispersa la ricevuta di deposito emessa dal tesoro centrale del Banco di Napoli col numero 5719 il giorno 15 febbraio 1919 in testa a Nicola Bello di S. Paolo per nominali L. 2000 di consolidato 5 % 1918.

Sarà emesso il duplicato di detta ricevuta di deposito, rimanendo l'originale privo di valore.

Napoli, aprile 1923.

Banco di Napoli - Tesoro centrale

Il direttore
A. Lista.

12780 — A pagamento

Con decreto Ministeriale 22 marzo 1923, Martirio Matteo, nato in Napoli il 29 dicembre 1901, residente in Resina, è autorizzato far eseguire la pubblicazione della domanda a S. M. il Re per cambiare il suo cognome in quello di « Gentiluomo ».

Chi vi ha interesse può fare opposizione, entro quattro mesi, con atto di usciere intimato al Ministero per la giustizia ed affari di culto.

avv. Ernesto de Renzi.

12781 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).
Tribunale civile e penale
di Novi Ligure
—
Estratto di provvedimento
per assenza
—
Con provvedimento 27 marzo 1923, su istanza di Erboni Rosalia residente in Agneto di Carrega Ligure, il tribunale ha ordinato sommarie giurate informazioni da assumersi dal pretore di Rocchetta Ligure a sensi dell'art. 25 del Cod. civ. e la pubblicazione del detto provvedimento all'oggetto di provvedere sulla domanda di dichiarazione di assenza di Franco Giuseppe Antonio fu Angelo emigrato negli Stati Uniti d'America domiciliato in Agneto di Carrega Ligure.

Novi Ligure, 5 aprile 1923.

12803 — A pagamento.

Con decreto Ministeriale 23 marzo 1923, Lugano Umberto, nato in Napoli il 21 giugno 1908, ivi residente, è autorizzato far eseguire la pubblicazione della domanda a S. M. il Re, per cambiare il suo cognome in quello di « Beneduce ».

Chi vi ha interesse può fare opposizione, entro quattro mesi, con atto di usciere intimato al Ministero per la giustizia ed affari di culto.

Avv Ernesto De Renzi.

12784 — A pagamento.

Con decreto Ministeriale 19 marzo 1923, Fiore Umberto, nato in Napoli il 2 marzo 1917, residente in Baia, è autorizzato far eseguire la pubblicazione della domanda a S. M. il Re per cambiare il suo cognome in quello di « Mazza ».

Chi vi ha interesse, può fare opposizione, entro quattro mesi, con atto di usciere intimato al Ministero per la giustizia ed affari di culto.

avv. Ernesto De Renzi.

12785 — A pagamento.

Con decreto Ministeriale 28 marzo 1923, Scrittore Ludovico, nato in Napoli il 9 gennaio 1905, residente in Torre del Greco, è autorizzato far eseguire la pubblicazione della domanda a S. M. il Re per cambiare il suo cognome in quello di « Cacace ».

Chi vi ha interesse può fare opposizione, entro 4 mesi, con atto di usciere intimato al Ministero per la giustizia ed affari di culto.

avv. Ernesto de Renzi.

12782 — A pagamento.

Con decreto Ministeriale 28 marzo 1923, Zonato Achille, nato in Napoli il 14 giugno 1910, residente in Torre del Greco, è autorizzato far eseguire la pubblicazione della domanda a S. M. il Re per cambiare il suo cognome in quello di « Selvaggio » ed aggiungere ed anteporre al nome Achille quello di « Giuseppe » per chiamarsi in avvenire « Selvaggio Giuseppe Achille ».

Chi vi ha interesse può fare opposizione, entro quattro mesi, con atto di usciere intimato al Ministero per la giustizia ed affari di culto.

avv. Ernesto De Renzi.

12783 — A pagamento.

AVVISO
—
Con decreto Ministeriale 22 marzo 1923, Trimaldi Edoardo, nato in Napoli il 3 novembre 1915, ivi residente, è autorizzato far eseguire la pubblicazione della domanda a S. M. il Re per cambiare il suo cognome in quello di « Contiello ».

Chi vi ha interesse può fare opposizione entro 4 mesi, con atto di usciere intimato al Ministero per la giustizia ed affari di culto.

avv. Ernesto De Renzi.

12786 — A pagamento.

Tumino Raffaele, gerente — *Dario Perazzi* direttore — Tipografia delle Mantellate